



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

# **IT1180026 - Capanne di Marcarolo**

## **Misure di conservazione sito-specifiche**

Versione editoriale

*(Approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 9-3-2017)*



**Aree Protette**  
**Appennino Piemontese**



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio  
Settore Biodiversità e Aree Naturali

## **ANNOTAZIONI**

Le misure di conservazione Sito specifiche relative agli habitat sono state individuate a seguito di apposite Procedure partecipate, finanziate dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007/2013, Misura 323: GOPP (Goal Oriented Project Planning) per quanto riguarda gli habitat acquatici e EASW (European Awareness Scenario Workshop) per quanto riguarda gli habitat aperti.

Le Misure relative alle specie sono state individuate in relazione a quanto previsto nei Piani d'Azione (cogenti su tutto il territorio del Sito) allegati allo Stralcio del Piano di Gestione del Sito, costituito dalla 1° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale regionale approvata con D.C.R. n. 307-52921 del 10 dicembre 2009, nonché in relazione agli aggiornamenti periodici sullo stato di conservazione.

Per quanto concerne la fauna migratrice, le misure individuate rispondono alla Risoluzione 7.5/2002 della Conferenza delle parti della Convenzione di Bonn (Wind turbines and migratory species) e prevedono una carta riportante il gradiente di rischio per le specie di Allegato I della Dir. 2009/147/CEE e Allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE derivante da installazioni industriali per l'energia eolica.

INDICE	
TITOLO I	5
Disposizioni generali	5
TITOLO II	7
Misure di conservazione generali	7
TITOLO III	18
Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali	18
Capo I - Ambienti forestali	18
Capo II- Ambienti aperti	37
Capo III - Habitat acquatici	45
(Ambienti delle zone umide - acque ferme, paludi e torbiere)	45
Capo IV - Habitat acquatici	49
(Ambienti delle acque correnti)	49
Capo V - Ambienti agricoli	57
Capo VI - Ambienti ipogei	63
TITOLO IV	67
Misure di conservazione relative alla chiroterofauna	67
Titolo V	72
Misure di conservazione per l'avifauna e la fauna migratrice	72
Titolo VI	77
Misure specifiche per specie o gruppi di specie	77
ALLEGATO A	83
Tabella 1 - Sinossi delle tipologie ambientali presenti nel Sito IT1180026 "Capanne di Marcarolo"	83
Tabella 2 - Elenco delle specie del Formulario Standard, di nuova segnalazione per il Sito (**) e di interesse conservazionistico	84

ALLEGATO B	86
Tabella 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche	86
ALLEGATO C	87
Tabella 4 - Specie alloctone invasive	87
ALLEGATO D - cartografia degli habitat	88
ALLEGATO E - cartografia delle specie	88
ALLEGATO F - Piano agronomico	72

# TITOLO I

## Disposizioni generali

### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

- a) Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (e s.m.i.) "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", e dei contenuti della D.G.R. 54-7409 del 07/04/2014 "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, sono individuate le seguenti Misure di Conservazione Sito Specifiche, al fine del mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Le presenti misure di conservazione rispondono altresì a quanto stabilito dalla Risoluzione 7.5/2002 della Conferenza delle parti della Convenzione di Bonn per quanto riguarda il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione della fauna migratrice (uccelli e chiropteri).
- b) Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e dalla DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) IT1180026 "Capanne di Marcarolo", di seguito denominato "sito", facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
- c) Le presenti misure di conservazione risultano vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:
- obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
  - attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.

- d) Le presenti misure di conservazione:
  - a. integrano le previsioni della normativa degli strumenti di pianificazione vigenti nella porzione di sito Natura 2000 nelle Aree protette regionali;
  - b. qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
- e) Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
- f) Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000. In tal senso le procedure da adottarsi devono risultare conformi al documento guida della Commissione europea "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE).
- g) Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
- h) Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

## **TITOLO II**

### **Misure di conservazione generali**

*Art. 2*  
*(Disposizioni generali)*

- a) Gli habitat di cui alle presenti misure Sito Specifiche, inseriti nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, risultano importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per la fauna migratrice. Gli habitat individuati sono riferiti alle tipologie ambientali di riferimento così come descritte nell'Allegato A della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (vedi tabella 1, allegato A delle presenti Misure) .
- b) Nel sito IT1180026 "Capanne di Marcarolo" sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
- c) All'esterno del Sito, fatte salve le prescrizioni del Piano di gestione e delle Misure Sito specifiche, sono da sottoporre a Valutazione di incidenza attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere i cui effetti possono avere ricadute negative all'interno del Sito per lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
- d) In funzione della presenza rilevante, all'interno del sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- e) È richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali i siti della Rete Natura 2000 sono stati identificati;
- f) Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 (e s.m.i.) e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
- g) I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 (e s.m.i.) e delle presenti misure di conservazione.

- h) Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione e fatto salvo quanto previsto nei Titoli I, II, III, della D.G.R. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura venga richiamata da tali misure e piani.

*Art. 3  
(Divieti)*

Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 “Capanne di Marcarolo” è fatto divieto di:

- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
- b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo su qualsiasi specie, con eccezione di quello finalizzato ad attività, quali trappolaggio e appostamento, previste nell’ambito di piani di controllo demografico delle popolazioni e piani di gestione faunistica di cui al DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R o eventualmente previsto da specifici piani d’azione, di cui all’articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
- c) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente di cui corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 4030, 6170, 6210\*, 6430, 6520 (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>) se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all’Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell’Allegato II della Direttiva Habitat e dell’Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il Sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbata; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l’eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;
- e) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di

incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;

- f) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
- g) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
- h) realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del decreto ministeriale 17/10/2007 e s.m.i., a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento nonché quelli già autorizzati alla data di approvazione del suddetto decreto; sono fatti salvi gli interventi di adeguamento strutturale e tecnologico necessari per la messa a norma degli impianti esistenti;
- i) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato C, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- j) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- k) transitare con mezzi meccanici su terreni innevati ai sensi dell'articolo 28 comma 1 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica", fatti salvi i casi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 28 della stessa legge regionale; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 28, comma 6 della l.r. 2/2009 è necessario effettuare la procedura di valutazione di incidenza;
- l) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; eventuali interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
- m) irrorare e spargere diserbanti o prodotti fitosanitari lungo i bordi della viabilità stradale veicolare principale e secondaria del Sito, inclusa la viabilità comunale; è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure

- agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato C, nell'ambito di specifici piani, previo assenso del soggetto gestore;
- n) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato C, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
  - o) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio. È sempre vietato il ripopolamento e l'immissione di individui della specie cinghiale (*Sus scrofa*);
  - p) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità";
  - q) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i.;
  - r) nell'attività venatoria, praticare la battuta, e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
  - s) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;
  - t) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
  - u) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
  - v) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
  - w) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
  - x) utilizzo di munizionamento al piombo;
  - y) effettuare prospezioni geologiche o proporre interventi che prevedano l'utilizzo della tecnica della fratturazione idraulica o fracking, a causa del rischio di contaminazione chimica delle acque sotterranee e dell'aria.
  - z) effettuare l'apertura dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

- aa) esercitare l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, ad eccezione della caccia agli ungulati regolamentata dal vigente calendario venatorio regionale;
- bb) esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso, fatta esclusione per le postazioni funzionali agli interventi di controllo demografico del cinghiale autorizzate ai sensi di legge;
- cc) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
- dd) esercitare l'attività venatoria in deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva Uccelli;
- ee) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione di incidenza nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica dei Piani faunistico venatori provinciali, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009;
- ff) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009; il divieto è esteso ad un buffer di 1 km. esterno ai confini del Sito, ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell'avifauna, il più importante in ambito regionale, e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale (All. I Dir. 2009/147/CEE);
- gg) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con valutazione di incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto una valutazione di incidenza positiva alla data di emanazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla creazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
- hh) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- ii) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;
- jj) utilizzare munizionamento al piombo per la caccia di selezione agli ungulati al fine di tutelare le specie ornitiche con spiccate o potenziali abitudini necrofaghe; in alternativa a tale divieto è fatto obbligo di rimuovere i visceri dal luogo dell'abbattimento, sotterrandoli al fine di renderli inaccessibili oppure di operare l'evisceramento del capo abbattuto presso una struttura in grado di provvedere all'adeguato smaltimento dei visceri stessi;
- kk) lasciare in esercizio i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname al di fuori dei periodi consentiti dalla stagione silvana.

*Art. 4*  
*(Obblighi)*

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" è fatto obbligo di:
- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
  - b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati;
  - c) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
    - I. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
    - II. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
    - III. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
    - IV. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
    - V. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;

- d) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi, utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, interrimento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- e) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- f) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;
- g) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalci/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato C, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheInvasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm).
- h) Rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore.

#### *Art. 5*

#### *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
  - a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
  - b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
  - c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;

- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
- e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
- f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
- g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
- h) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
- i) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
- j) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- k) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- l) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- m) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- n) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche", perseguendo i seguenti obiettivi:
  - minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
  - minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- o) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, ricollocare le zone di addestramento cani al di fuori dei siti della Rete Natura 2000;
- p) piani di conservazione ex situ per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;

- q) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agri-turistico venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
  - r) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
  - s) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
  - t) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
  - u) porre in essere, per i soggetti gestori dei siti Natura 2000, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
  - v) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
  - w) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.
2. In tutti i siti della Rete Natura 2000 sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore e fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
  - b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato C o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione.
  - c) Misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interrimento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
  - d) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi degli impianti di risalita e delle teleferiche;
  - e) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;

- f) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
- g) accordi con i gestori dei comprensori sciistici per la pratica dello sci compatibile (stazioni ecosostenibili);
- h) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica dello sci-alpinismo, dello sci di fondo, delle racchette da neve, dello sci fuori pista e di qualsiasi altra attività sportiva o escursionistica su terreno innevato, se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport invernali;
- i) iprogrammazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia.

*Art. 6  
(Monitoraggio e piani d'azione)*

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:
  - a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
  - b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
  - c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
  - d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
  - e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.
2. sulla base degli indirizzi di cui sopra, il soggetto gestore:
  - a) attua i monitoraggi periodici sulla presenza e sullo stato di conservazione degli habitat di All. I e delle specie di All. II e IV della Dir. 92/43/CEE, nonché delle specie di All. I della Dir. 2009/147/CEE, come previsto dalle norme di riferimento comunitarie, nazionali e regionali. in presenza di importanti corridoi di migrazione dell'avifauna effettua i monitoraggi tramite "*visual count*" con cadenza regolare;

- b) Organizza e coordina la raccolta dati e le attività di ricerca nell'ambito dei territori di competenza e ne trasmette le risultanze al competente Settore regionale;
- c) Nell'ambito della redazione di Piani di gestione e di altre programmazioni inerenti monitoraggio, gestione e conservazione di specie e habitat di interesse comunitario, propone al competente Settore regionale materiali e studi funzionali alla predisposizione dei Piani d'Azione regionali.

## TITOLO III

### Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali

*Art. 10  
(Ambito di applicazione)*

- a), b) *(lettere mancanti per mero errore materiale)*
- c) Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato A;
- d) In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, delle tipologie ambientali e delle specie di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure Sito specifiche;
- e) Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I e II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla Procedura della valutazione di incidenza.

#### Capo I - Ambienti forestali

*Art. 11  
(Disposizioni generali)*

1. Le presenti misure di conservazione forestali sono costituite dall'integrazione delle prescrizioni di cui al Titolo IV, Capo I della D.G.R. 54-7409 del 07/04/2014 "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, con la normativa già in vigore per il Sito, approvata con D.C.R. n. 307-52921 del 10 dicembre 2009 "Prima variante generale al Piano d'Area del Parco naturale Capanne di Marcarolo", avente valore di Piano di gestione del Sito. Per quanto non specificato e ove non in contrasto con le presenti misure sito specifiche, si rimanda all'applicazione del vigente Regolamento forestale regionale.
2. Negli ambienti forestali del sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitespecifiche, il Piano d'Area avente valore del Piano di Gestione (approvato con D.C.R. n. 307-52921 del 10 dicembre 2009) ed eventuale altro Piano di Gestione approvato dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

3. Il Piano Forestale Aziendale, oltre a quanto previsto agli articoli 1 e 2 è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso

*Art. 12  
(Divieti)*

*(Commi 1, 2, 3 mancanti per mero errore materiale)*

4. Negli ambienti forestali del Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" è vietato:
- a) trasformare la destinazione d'uso delle superfici forestali e cespugliate ad eccezione degli interventi di mantenimento, miglioramento, o ripristino di habitat di maggior interesse conservazionistico o di tutela di singole specie animali e vegetali, con particolare riferimento agli elenchi (Allegati I, II e IV) delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE. Sono inoltre ammesse deroghe per la valorizzazione delle emergenze artistiche e architettoniche, previo progetto di intervento da sottoporre a Procedura per la valutazione di incidenza;
  - b) l'applicazione di tagli successivi anche nelle forme adattate;
  - c) la ceduzione di querceti di rovere e roverella
  - d) la ceduzione della robinia quando è presente in formazioni miste o in contatto o all'interno di habitat di interesse comunitario, la quale deve essere rilasciata a tempo indeterminato in funzione della senescenza e sostituzione con le specie autoctone. La ceduzione di robinieti puri non adiacenti ad habitat di interesse comunitario deve prevedere il rilascio del 50% della copertura e un turno minimo non inferiore ad anni 10;
  - e) al di fuori degli interventi ammessi dalle presenti misure Sito specifiche, è vietato il taglio di singoli individui isolati di faggio e delle specie autoctone sporadiche di cui all'Allegato B, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica sicurezza a fronte di parere obbligatorio dell'Ente gestore;
  - f) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di ingegneria naturalistica ovunque possibile;
  - g) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
  - h) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
  - i) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del Piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
  - j) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);
  - k) il sorvolo a bassa quota (meno di 500 metri) con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio. Il sorvolo con veivoli ultraleggeri e

droni è regolamentato all'interno dei Piani di gestione o subordinato ad assenso motivato del soggetto gestore. Sono in ogni caso escluse finalità turistico sportive.

- l) il taglio e la soppressione indiscriminati degli arbusti spontanei di qualunque specie, sia in popolamenti arbustivi che nel sottobosco di cenosi arboree, nonché la completa asportazione del legno morto in piedi o a terra. Sono fatti salvi eventuali interventi di protezione dagli incendi boschivi, nonché il taglio della vegetazione avventizia pregiudizievole della stabilità del bosco quale edera, rovi e vitalba. Eventuali decespugliamenti lungo i sentieri devono essere realizzati all'interno di un piano di recupero e manutenzione della rete sentieristica, preventivamente approvati dal soggetto gestore; L'eventuale taglio periodico di specie ricaccianti da ceppaia (es. nocciolo) è ammesso quando vi sia interesse diretto alla raccolta di tale materiale da parte degli aventi diritto e in prossimità dei principali portaseme, esclusivamente all'interno dei limiti del soprassuolo idoneo alla raccolta; negli altri casi è ammissibile il taglio parziale nella misura in cui intralcino effettivamente le pratiche selvicolturali, in misura non superiore al 50% della superficie da essi coperta;
- m) l'impianto di specie legnose non adatte alle condizioni stazionali (es. abete rosso), l'impianto del pino strobo, nonché l'utilizzo di douglasia, pino nero, , larice e altre conifere;
- n) la realizzazione in habitat di interesse comunitario di imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura da legno di specie forestali, incluso il nocciolo e il noce nostrano, se non nell'ambito di progetti di ripristino e miglioramento ambientale approvati dal soggetto gestore;
- o) utilizzare o danneggiare, anche in occasione delle normali utilizzazioni forestali, gli individui di cerro-sughera (*Quercus crenata*), sorbi (*Sorbus aucuparia*, *S. torminalis*), melo selvatico (*Malus sylvestris*), pero selvatico (*Pyrus pyraster*), nespolo (*Mesplius germanica*), specie mesofile (ontano nero *Alnus glutinosa* e tiglio *Tilia cordata*), erica arborea (*Erica arborea*), ginepro comune (*Juniperus communis*), agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e tasso (*Taxus baccata*), ritenute di particolare valore naturalistico. Utilizzazioni o cure colturali a carico di queste specie possono essere eseguiti solo nell'ambito di misure finalizzate a garantirne la conservazione, migliorarne la vitalità e consentirne la diffusione;
- p) fino al completamento del censimento di cui all'art. 16 non è ammesso il taglio di piante di specie autoctone in stazioni fuori bosco aventi diametro superiore a cm 50 misurato a m 1,30 dal suolo, salvo accertate e documentate ragioni di sicurezza e per ragioni fitosanitarie. Tale prescrizione è estesa a tutti gli alberi, in particolare di specie sporadiche (aceri, sorbi, agrifoglio, faggio, ecc...), presenti all'interno del bosco se con diametro uguale o superiore a 40 cm: questi individui, per il ruolo di portaseme e di alberi habitat, devono essere rilasciati fino alla senescenza/morte in numero non inferiore a 5 ad ettaro;
- q) al di fuori degli interventi ammessi secondo le procedure di cui alle presenti misure Sito specifiche, è vietato il taglio di singoli individui, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica sicurezza;
- r) l'apertura di nuovi tracciati permanenti di viabilità forestale, a meno che, su parere del soggetto gestore, non sostituiscano parzialmente quelli esistenti il cui percorso integrale ripristinato comprometterebbe maggiormente il territorio; è consentito il

- ripristino/adeguamento dei tracciati esistenti, secondo quanto previsto negli strumenti di pianificazione cogenti;
- s) lo strascico senza verricello lungo la viabilità permanente, nonché il percorso andante con i mezzi d'opera fuori dai tracciati esistenti;
  - t) la viabilità esistente e le vie temporanee non possono essere percorse con mezzi d'opera di peso a pieno carico superiore a 200 quintali o con caratteristiche non idonee al lavoro forestale, ovvero in condizioni di saturazione d'acqua del suolo e in tutte le circostanze in cui possano esserne danneggiati il fondo e le opere d'arte;
  - u) l'accensione di fuochi all'interno dei boschi in qualsiasi periodo dell'anno.

*Art. 13  
( Obblighi)*

1. Negli ambienti forestali del Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" è fatto obbligo di espletare le seguenti procedure:

- a) Le attività svolte nelle proprietà della Regione Piemonte "La Benedicta" e "Monte Leco", effettuate nel rispetto delle presenti Misure di conservazione Sito specifiche e di Piani Forestali Aziendali approvati a norma di legge assoggettati a Procedura per la Valutazione di incidenza, sono svolte secondo le seguenti procedure:
  - I. il Soggetto gestore e il Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, concordano annualmente il programma d'attività degli interventi selvicolturali, elaborato e proposto da parte di quest'ultimo;
  - II. Il programma annuale d'attività, trasmesso all'Ente Gestore entro il 20 febbraio di ogni anno per eventuali modifiche e/o integrazioni, va concordato entro il 31 marzo di ogni anno per la successiva stagione silvana, sulla base delle priorità d'intervento definite negli strumenti di gestione dell'Area protetta, tenuto conto di quanto riportato nel Piano Forestale Aziendale delle proprietà regionali nonché della disponibilità delle risorse umane ed economiche;
  - III. Il programma annuale d'attività deve contenere almeno i seguenti elementi: elenco delle particelle forestali e/o lotti da percorrere, superfici interessate, obiettivi degli interventi da realizzare in economia dalla Regione e quali realizzati da terzi.
- b) Procedure per l'attuazione degli interventi selvicolturali nelle altre proprietà:
  - I. I soggetti, privati o pubblici, che intendano realizzare interventi selvicolturali, devono darne comunicazione al soggetto gestore entro il 31 maggio di ogni anno per il necessario parere preventivo di conformità;
  - II. effettuare la comunicazione semplice di taglio per qualsiasi superficie fino ai 2 ettari; per interventi che interessano superfici superiori ai 2 ettari, anche non accorpate, i proprietari e/o aventi diritto predispongono i progetti esecutivi, redatti da tecnici forestali abilitati; tali progetti sono sottoposti a parere di conformità del soggetto gestore.
  - III. Il progetto esecutivo di cui sopra deve contenere: il piedilista di martellata, l'indicazione circa l'obiettivo dell'intervento, le modalità di esbosco;
  - IV. per interventi su superfici fino a 2 ettari, anche non accorpate, il soggetto gestore fornisce la necessaria assistenza per l'individuazione delle modalità di prelievo,

avvalendosi del proprio personale tecnico preposto o di consulenti abilitati, senza oneri per il richiedente;

- c) l'eventuale gestione attiva è applicabile, a prescindere dalla Categoria forestale e dalla compartimentazione di Piani di assestamento forestale, Piani forestali aziendali o altri strumenti di pianificazione e gestione, ai soli soprassuoli forestali caratterizzati da altezza media superiore a 7 metri e/o copertura a maturità delle specie arboree superiore al 50%. Sono in ogni caso escluse da gestione attiva le aree caratterizzate da impluvi scoscesi (pendenze maggiori di 35 gradi), calanchi e con rocciosità affiorante su più del 50% della superficie;
- d) gli interventi selvicolturali si attuano per iniziativa dei proprietari o aventi diritto; in caso di inerzia il soggetto gestore, previa comunicazione tramite a.r., posta certificata o altro mezzo idoneo, può procedere al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e/o per il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione degli habitat, in base a quanto definito dalle norme di settore, previo sollecito e mettendo a disposizione eventuali prodotti legnosi di risulta, senza oneri per il proprietario;
- e) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono convertiti a fustaia;
- f) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura. Tali lotti devono essere separati da fasce boscate ampie almeno 100 metri, non percorse da intervento negli ultimi tre anni, ovvero con rinnovazione/ricacci alti non meno di 3 metri. Le superfici di intervento sono da considerare al lordo di tare ed eventuali aree con diverse caratteristiche non rilevabili da cartografie tematiche. In caso di mancata rinnovazione affermata o di ricaccio del ceduo entro 5 anni dal taglio, il soggetto gestore, dopo avere verificato le cause, definirà di volta in volta le modalità necessarie a garantire il ripristino della copertura arborea coinvolgendo i soggetti proprietari;
- g) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 3 ettari, ampliabili a 5 se si delimitano subaree interne di superficie complessiva non inferiore al 20% del lotto (aree ecotonali, radure, aree cespugliose, impluvi etc...) su cui non sono da prevedersi interventi di gestione attiva;
- h) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
- i) le fustaie disetanee sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
- j) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;
- k) il novellame delle specie forestali spontanee deve essere salvaguardato e messo in luce ove opportuno durante gli interventi selvicolturali;
- l) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti dell'art. 18 e dell'art. 38, lett. d) delle presenti misure di conservazione Sito specifiche;

- m) i boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di intervento sono lasciati in evoluzione libera;
- n) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato B);
- o) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato C, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 50% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato C, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
- p) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla Procedura per la Valutazione di incidenza effettuata dal soggetto gestore, fatto salvo il taglio a scelta culturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.

2. Indici di prelievo negli interventi selvicolturali

- a) negli interventi intercalari la percentuale di prelievo non può superare i valori indicati nelle tabelle seguenti, con riferimento alla provvigione (massa legnosa) reale iniziale di ciascun lotto.

- I. Diradamenti e completamento dell'avviamento a fustaia di cedui in conversione, sia attiva che per naturale invecchiamento:

<b>Categoria</b>	<b>% di prelievo sulla massa</b>	<b>% numero</b>
Castagneti, Ostrieti, Robinieti e altre Categorie	<b>30-40</b>	<b>40-50</b>
Querceti di rovere, Faggete	<b>25-40</b>	<b>30-40</b>

- II. Tagli di avviamento a fustaia dei cedui:

<b>Categoria</b>	<b>% di prelievo sulla massa</b>	<b>% numero</b>
Castagneti, Rimboschimenti	<b>25-40</b>	<b>40-50</b>
Querceti di rovere, Faggete e altre Categorie	<b>20-30</b>	<b>30-40</b>

- III. la percentuale di prelievo nei tagli di rinnovazione in fustaia (taglio a scelta culturale per gruppi) non può essere superiore al 30% della massa.

*(Comma 3 mancante per mero errore materiale)*

4. Epoche di intervento

- a) Per tutti gli interventi selvicolturali, in tutte le fasce altimetriche, il calendario dell'annata silvana è il seguente:

*(Capoverso I. mancante per mero errore materiale)*

- II. taglio di utilizzazione dei cedui: dal 1 ottobre al 31 marzo, compreso l'esbosco;
- III. altri interventi (diradamenti, avviamento a fustaia, taglio a scelta culturale per gruppi): dal 1 settembre al 31 marzo, compreso l'esbosco;
- IV. è fatto divieto di eseguire qualsiasi intervento, compreso il concentramento e l'esbosco, durante il periodo di nidificazione dell'avifauna, tra il 15 aprile ed il 30 giugno. Nei territori di nidificazione del biancone *Circaetus gallicus* (All. I Dir. 2009/147/CEE), definiti dal soggetto gestore, tale divieto va dal 15 marzo al 31 luglio.
- V. le aree di nidificazione del biancone sono definite periodicamente e comunicate all'albo pretorio del soggetto gestore e dei Comuni interessati;
- VI. sulla proprietà della Regione Piemonte situate all'interno del Sito, la realizzazione di interventi selvicolturali, con esclusione della ceduzione, è possibile dal 1 di agosto (sigla "RP" in tabella), purché questi siano realizzati in economia diretta e in località non interessate da fruizione turistica, individuate sulla base di quanto definito negli strumenti di pianificazione cogenti e concordato nel programma annuale di attività di cui alla D.C.R. n. 307-52921 del 10 dicembre 2009 "Prima variante generale al Piano d'Area del Parco naturale Capanne di Marcarolo" e al precedente art.1, lett. a);
- VII. tabella del calendario degli interventi e del silenzio selvicolturale (incluso il concentramento e l'esbosco):

Intervento	area	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
Ceduazione	Nidificazione biancone			no interventi									
	Altri nidificanti				no interventi								
Altri interventi	Nidificazione biancone			no interventi						RP			
	Altri nidificanti				no interventi						RP		

- VIII. in relazione alle dinamiche della nidificazione il soggetto gestore può emanare, di anno in anno, prescrizioni specifiche, anche più restrittive, dandone opportuna informazione tramite affissione al proprio albo pretorio e dei Comuni competenti per territorio;
- IX. In caso di blocchi dell'attività di taglio durante il periodo invernale superiore a 2 settimane consecutive, a causa di avverse condizioni climatiche, il soggetto gestore può concedere deroga non superiore ai 15 giorni;
- X. deroghe al calendario dell'annata silvana sono comunque possibili per cause di forza maggiore dovute allo sgombero in conseguenza di schianti per cause meteoriche e tagli fitosanitari;

XI. per la realizzazione di nuovi impianti e rinfoltimenti non vi sono limitazioni, se non quelle legate alla necessità di favorirne l'attecchimento, preferendo i cantieri autunnali e sospendendoli da giugno a settembre.

~~3-~~ 4 bis. *.(comma rinominato poiché ripetuto per mero errore materiale)* Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) il rilascio di alberi vivi da destinare a invecchiamento indefinito avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 15 delle presenti Misure di conservazione Sito specifiche;
- b) Sono rilasciati gli esemplari arborei di specie spontanee morti, schiantati, o marcescenti di almeno 40 cm. di diametro; il prelievo di esemplari con tali caratteristiche è ammesso soltanto nei tagli di maturità, previo parere obbligatorio da parte del soggetto gestore. Al di sotto di tale diametro sono da rilasciarsi almeno 5 individui ad ettaro a diversi stadi di decadimento. Non è comunque ammesso prelevare alberi con le precedenti caratteristiche in contemporanea agli interventi intercalari, se non a seguito di calamità naturali di eccezionale portata e dietro deroga rilasciata dal soggetto gestore;
- c) per ogni tipo di habitat forestale presente nel sito, ricoprente una superficie totale minima di 90 ettari, nei soprassuoli di proprietà o disponibilità pubblica sono individuate almeno una "isola di senescenza" da cui sono esclusi interventi forestali a tempo indefinito; la somma di tali aree deve avere una superficie complessiva non inferiore al 5% della superficie dell'habitat presente nel Sito e ogni area deve avere superficie non inferiore all'ettaro;
- d) deroghe al prelievo dei soggetti arborei di cui al precedente comma a) e b), sono possibili in caso di pericolo per la pubblica incolumità, ostruzione la viabilità permanente o impedimento del deflusso delle acque; questi soggetti andranno abbattuti o sistemati in modo da eliminare i pericoli, eventualmente rilasciati in bosco sul letto di caduta o potati all'impalcatura primaria e mantenuti in piedi, numericamente nei limiti di presenza ad ettaro sopra specificati;
- e) Per quanto riguarda l'edera, si deve evitare che essa ricopra interi soprassuoli, in particolare gli alberi d'avvenire di specie spontanee, mentre non se ne deve dimenticare la funzione bioecologica, in particolare in aree prive di sempreverdi capaci di ospitare e nutrire la fauna durante l'inverno. Si prescrive pertanto il rilascio di almeno 2 piante ad ettaro colonizzate in chioma, anche in maggior numero se di specie esotiche naturalizzate (robinia), fatte salve le aree di fruizione da mantenere in sicurezza e quelle in cui eventuali schianti siano pregiudizievoli per la stabilità o l'equilibrio complessivo del bosco e del territorio.
- f) ad eccezione delle aree aperte alla fruizione ed entro una fascia di 5 metri dalle strade aperte al pubblico, i rovi e cespugli avventizi vanno rilasciati ovunque non costituiscano ostacolo allo sviluppo del bosco. È comunque possibile il contenimento negli imboschimenti realizzati ai fini di recupero ambientale;
- g) Le ramaglie e il materiale di risulta devono essere trattati in base ai seguenti punti:
  - I. i cimali e il materiale legnoso di piccole dimensioni derivanti da interventi selvicolturali, che non si intendono asportare, possono essere utilmente lasciati in

- bosco, purché depezzati a un metro e dispersi a contatto col suolo, evitando di coprire il novellame, le ceppaie e le aree in rinnovazione;
- II. É ammessa la formazione di piccoli cumuli di ramaglie (massimo 2 m<sup>3</sup>) per favorire lo sviluppo di insetti saproxilici fino a 5 ad ettaro. Nel caso di tagli di maturità che prevedono asporti di piante intere, almeno il 20% delle ramaglie con diametro inferiore a 5 cm deve essere lasciato in bosco e sparso sul suolo o andane;
- III. La viabilità, anche pedonale, dovrà essere sempre mantenuta sgombra dai residui, così come gli alvei dei corsi d'acqua. Al fine della protezione dagli incendi boschivi nelle aree a confine con colture agrarie e lungo la viabilità principale si prescrive di lasciare fasce di discontinuità prive di residui larghe almeno 10 m per lato.
- h) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- i) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- j) Nelle pratiche di rimboschimento, rinfoltimento e ricostituzione boschiva possono essere impiegate solo specie forestali autoctone di provenienza piemontese, raccolte in Fonti di seme (FS), Soprassuoli (SO) e Aree di raccolta (AR) di cui al Registro Regionale dei Materiali di propagazione "Selezionati" e/o "Identificati alla fonte" ricadenti all'interno dell'Ambito geografico ecologico omogeneo "300 - Appennino Ligure-piemontese"; in mancanza di materiale di propagazione proveniente da Fonti di seme, Soprassuoli o Aree di raccolta con le caratteristiche suddette è possibile utilizzare materiale proveniente da soprassuoli presenti in analoghe condizioni ecologiche, anche provenienti da Regioni amministrative limitrofe, purché dotate del certificato prescritto dalla normativa vigente;
- k) fino all'adozione dei Registri regionali di cui sopra, i materiali di base utilizzabili in opere di rimboschimento, rinfoltimento e ricostituzione boschiva devono provenire dai soprassuoli elencati nella D.G.R. n. 36-8195 del 11/02/2008;
- l) per l'arboricoltura da legno, oltre alle specie indigene ammesse, nei boschi è consentito il noce nostrano; è ammessa la pacciamatura con film plastico, purché opportunamente smaltito a fine utilizzo come ogni altro elemento non biodegradabile;
- m) il Sito presenta scarsa attitudine dei suoli alla pioppicoltura; i pioppeti attuali, dopo lo sgombero a maturità commerciale, devono essere sostituiti con impianti di arboricoltura da legno impiegando specie autoctone e/o impianti destinati a bosco seminaturale o/e il prato stabile;
- n) alle norme di cui sopra non sono soggetti le "aree verdi di pertinenza urbana", con esclusione delle citate specie in grado di naturalizzarsi;
- o) gli interventi selvicolturali ammessi nei popolamenti artificiali di conifere sono i seguenti:
- I. diradamenti, modulati in funzione della densità;
  - II. trasformazione;

- III. tagli a buche o a fessura: tale intervento è applicabile per la rinaturalizzazione di popolamenti artificiali di conifere puri e coetanei; le dimensioni e l'orientamento le buche o fessure devono essere definiti di volta in volta nel progetto esecutivo; in ogni caso le dimensioni delle buche non possono superare i 1000 m<sup>2</sup>;
- p) il novellame delle specie forestali spontanee deve essere salvaguardato e messo in luce, ove opportuno, durante gli interventi selvicolturali;
  - q) sono impiegabili sistemi di esbosco semplici, quali trattori dotati di verricello opportunamente adattati all'uso forestale, l'avvallamento guidato con risine, l'esbosco a soma e, ove opportuno, gru a cavo;
  - r) per l'esbosco sono possibili, ove necessario, tratti di penetrazione temporanea con mezzi idonei e senza movimento di terra, di cui il tracciato sarà definito e concordato con il soggetto gestore in fase di allestimento del cantiere forestale; tali vie di penetrazione temporanea possono essere percorse limitatamente al periodo di cantiere e chiuse alla fine dei lavori;

4 ter) *.(comma rinominato poiché ripetuto per mero errore materiale)* Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, negli ambienti forestali del SitoIT1180026 "Capanne di Marcarolo" è obbligatorio espletare la Procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente Regolamento forestale regionale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi non fitosanitari di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009; i tagli fitosanitari sono applicati in regime di eccezionalità degli eventi, in relazione all'estensione dei soprassuoli colpiti (maggiore di 3 ettari) o dal numero di individui irrimediabilmente danneggiati (maggiore del 50%); per la realizzazione di tali interventi è necessario un progetto di intervento specifico redatto da tecnici forestali e sottoposto a Procedura per la valutazione di incidenza;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
- d) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- e) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

5. Modalità colturali e cura dei soprassuoli

- a) Cedui semplici o composti (governo misto):

- I. per i cedui, semplici o composti, a prevalenza di castagno, di carpino nero e di robinia, con copertura di altre specie inferiore al 25% non è fissata un'età massima oltre la quale è obbligatorio l'avviamento a fustaia;
- II. in tutti i casi l'avviamento a fustaia è sempre possibile su richiesta dei proprietari, qualora i cedui abbiano superato l'età minima di 20 anni;
- III. i turni minimi sono i seguenti: querceti di rovere 20 anni, Castagneti 15 anni (10 se periodicamente colpiti da galaverna), Ostrieti e Robinieti 10 anni;
- IV. la matricinatura dei cedui, da distribuire preferibilmente a gruppi, è di 100/ha per il castagno e 150/ ha per le altre specie;
- V. la superficie occupata dalle matricine deve essere compresa tra il 20 e il 40% di quella di ogni lotto di taglio;
- VI. i gruppi di matricine devono essere costituiti attorno ai portaseme migliori, stabili e vitali. Il numero di individui costituenti ogni singolo gruppo potrà variare fra 10-15 piante distanziate, fra di loro di 2-3 metri; la distanza fra i gruppi dovrà essere pari a 1,5 l'altezza delle piante, con un minimo di 10 metri;
- VII. la scelta delle matricine (riserve), dovrà essere fatta optando inizialmente fra le querce e le altre latifoglie autoctone anche di più turni, con preferenza per faggio, acero di monte, ciliegio, acero opalo, ciavardello e altre latifoglie sporadiche; in caso di carenza di queste ultime è possibile il reclutamento del castagno, i cui polloni devono essere sempre rilasciati a gruppi, indicativamente di 5-10 esemplari tra loro distanziati di 2-4 m. In caso di eccessiva snellezza devono essere rilasciati più polloni di una stessa ceppaia per accompagnamento, i quali verranno computati come unica matricina;
- VIII. le conifere vanno rilasciate ove stabili e vitali e, indipendentemente dalla loro regolare distribuzione sulla superficie e tra le classi diametriche, possono essere conteggiate fra le riserve secondo le seguenti indicazioni operative:

<b>Specie</b>	<b>indicazioni operative</b>
Pino silvestre	va sempre rilasciato, anche con individui poco stabili e vitali
Pino marittimo	va generalmente rilasciato
Pino nero	da rilasciare solo se stabili e vitali
Altre conifere	

- IX. le eventuali riserve adulte in eccesso prelevabili di qualunque specie (conifere e latifoglie), devono essere assegnate al taglio con martellata; le querce potranno essere utilizzate solo se rimpiazzate da allievi delle stesse specie, anche polloni purché dominanti e stabili, almeno in pari numero;
- X. per i cedui semplici o composti a prevalenza di castagno, in zone vulnerabili a schianti da galaverna, sono ammesse deroghe nella quantità di riserve, concordate caso per caso con il soggetto gestore, tenuto conto che i soggetti costituenti lo strato a fustaia in condizioni stabili devono comunque essere

- rilasciati; deve altresì essere rilasciato il novellame di specie spontanee, escluse le conifere.
- b) avviamento a fustaia dei cedui
- I. l'intervento consiste in una selezione massale dei polloni sulle singole ceppaie, finalizzato all'affrancamento dei migliori, rilasciandone almeno uno per ciascuna di queste oltre alle piante già affrancate;
  - II. nel taglio di avviamento non devono essere prelevate le riserve dei turni precedenti, ad esclusione del castagno o di piante deperenti; vanno preservati gli individui con diametro maggiore di 40 cm e messi in luce i buoni portaseme. La scelta dei soggetti da rilasciare deve essere condotta sulla base della specie di appartenenza, dell'origine da seme o da pollone, del piano sociale di appartenenza, dal portamento e dalla loro distribuzione nell'ambito delle singole tagliate. Nel conteggio delle riserve devono quindi essere privilegiate le latifoglie sporadiche (frassino maggiore, aceri, ciavardello, agrifoglio, ecc.), quindi le specie costruttrici quali faggio, rovere e le conifere spontanee o naturalizzate (pino silvestre e marittimo). Nel caso di soggetti di diametro inferiore a 15 cm o con rapporto di snellezza  $h/d > 90$ , dovrà essere previsto il rilascio di altri limitrofi per aumentare la stabilità e resistenza a fattori di disturbo esterni;
  - III. ove non in contrasto, per quanto non specificato si rimanda all'art. 28 del vigente Regolamento forestale regionale.
- c) Turni e gestione delle fustaie di latifoglie - tagli di maturità
- I. le modalità di gestione delle fustaie a prevalenza di rovere e di faggio o miste con castagno e altre specie è il taglio a scelta colturale per gruppi, con l'obiettivo di ottenere una fustaia disetanea per gruppi, rispettando gli indici di prelievo di cui all. art. 7, con tempi di ritorno (periodo di curazione) di 10-15 (20) anni;
  - II. Il turno minimo delle fustaie di latifoglie esistenti o derivanti dalla conversione dei cedui è fissato per tutte le specie a 80 anni. Prima di tale termine non possono essere previsti interventi di rinnovazione bensì tagli intercalari (diradamenti).

#### *Art. 14*

##### *(Buone pratiche)*

1. Negli ambienti forestali del Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della Procedura per la valutazione di incidenza:
  - a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
  - b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperenti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;

- c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
- f) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

#### Art. 15

*(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, in conformità all'art. 15 della DGR 54-7409 DEL 07/04/2014 e s.m.i. "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte")*

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
  - a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* e *Fagus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
  - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
  - c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* e *Fagus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
  - d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
  - e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;

- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
  - g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
  - h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
  - i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.
  - j) Sono sempre da salvaguardare i vecchi esemplari di castagni da frutto, rovere e faggio che presentino caratteristiche di alberi habitat quanto a senescenza, diametro del tronco e valore ecologico (rifugio per la fauna, interesse genotipico e fenotipico). L'individuazione di tali esemplari è effettuata di volta in volta dal soggetto gestore, o nell'ambito di pareri e istruttorie di valutazione di incidenza, e contrassegnati secondo le modalità di seguito specificate.
2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere georeferenziate e contrassegnate in modo indelebile sul tronco e sulla ceppaia, con modalità da concordare con il soggetto gestore e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
  - b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
  - c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
  - d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
  - e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità;
  - f) mantenere lungo il reticolo idrografico polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente a permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie di interesse comunitario e conservazionistico e in generale della fauna ittica, in particolare nelle aree identificate come altamente vocate alla presenza di *Salamandrina terdigitata*, *Rana italica* e *Speleomantes strinatii*.

#### *Art. 16*

##### *(Tutela dei grandi alberi: alberi habitat e alberi monumentali)*

1. ad integrazione dell'art. 13 c. 3 lett. a, b il soggetto gestore censisce e vincola, con proprio provvedimento, esemplari di specie arboree e arbustive d'interesse storico e paesaggistico; tale elenco, riferito agli esemplari individuati e non a superfici forestali, viene attuato secondo le procedure stabilite dalle norme vigenti e aggiornato periodicamente; l'elenco é affisso all'albo pretorio del soggetto gestore e dei Comuni interessati; all'atto del rilascio delle autorizzazioni di taglio e degli assegni forestali verranno segnalati gli esemplari inseriti negli elenchi;
2. fino al completamento del censimento non è ammesso il taglio di piante di specie autoctone in stazione fuori bosco aventi diametro superiore a cm 50 misurato a m 1,30 dal suolo, salvo accertate e documentate ragioni di sicurezza e per ragioni fitosanitarie. Tale prescrizione è estesa alle specie sporadiche (aceri, sorbi, agrifoglio, faggio ecc...), presenti all'interno del bosco se con diametro uguale o superiore a 40 cm. Questi individui, per il ruolo di portaseme e di alberi habitat, devono essere rilasciati fino alla senescenza/morte in numero non inferiore a 5 ad ettaro.

#### *Art. 17*

##### *(Raccolta di materiale forestale di propagazione)*

La raccolta di materiale forestale di propagazione è regolata dalle Norme di gestione forestale in vigore per il Sito, approvate con D.C.R. n. 307-52921 del 10 dicembre 2009 "Prima variante generale al Piano d'Area del Parco naturale Capanne di Marcarolo", avente valore di Piano di gestione del Sito.

#### *Art. 18*

##### *(Norme per i boschi alluvionali di ontano nero e salice bianco 91E0\* e per le foreste a galleria di salice bianco e pioppo bianco 92A0)*

1. È vietato:
  - a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
  - b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco;
  - c) per gli alneti ad ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati al miglioramento dell'habitat o al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente;
  - d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
  - e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, da realizzarsi in conformità all'art. 38, lettera d) delle presenti Misure;

## 2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50% della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni, ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale, qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c), gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
  - I. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
  - II. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha. e comunque non superiore al 30% della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50% di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 13 comma 5 delle presenti misure Sito specifiche, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento, appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
  - III. le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale, con prelievo non superiore al 30% della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 m.<sup>2</sup>, con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 m.<sup>3</sup> e, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 13, c. 5 delle presenti misure Sito specifiche, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento, appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri.

## 3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie, con riconversione di seminativi a bosco naturale, prato pascolo o creazione di siepi e fasce ecotonali di specie caratteristiche degli habitat, anche costituite da elementi misti arbustivo arborei, con la possibilità di utilizzare specie da frutto tradizionali, privilegiando gli innesti derivanti da varietà antiche locali;
- b) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- c) conservare attivamente habitat di interesse associati, quali piccoli prati xerici, megaforbie autoctone riparie e di stazioni con ristagno d'acqua o sorgenti ecc..., mantenendo aree a densità variabile, radure erbacee e banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto o di forra.
- d) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

### Art. 19

*(Norme per le faggete - Faggete a Taxus e Ilex 9210\*; Faggete acidofile 9110)*

*(Commi 1.e 2. mancanti per mero errore materiale)*

3. È vietato:
- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di fustaie coetanee su superfici accorpate di 0,5 ettari;
  - b) il governo ceduo;
  - c) prelevare portaseme di faggio e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
  - d) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio.

*(Comma 4. mancanti per mero errore materiale)*

5. È obbligatorio:
- a) le fustaie sono trattate a tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
  - b) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 10 metri ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi;
  - c) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;
6. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) avviamento a fustaia per evoluzione naturale nelle faggete mesoxerofile;
  - b) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;
  - c) conservare almeno il 5% per cento della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali.
  - d) nelle faggete di proprietà o disponibilità pubblica, sono da individuarsi "isole di senescenza" da cui sono esclusi interventi forestali a tempo indefinito; la somma di tali aree deve avere una superficie complessiva non inferiore al 10% della superficie dell'habitat presente nel Sito e ogni area deve avere superficie non inferiore all'ettaro.

### Art. 20

*(Norme per i castagneti 9260)*

1. È vietato:
- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;

- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.
2. È obbligatoria:
- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
    - I. turno minimo di 20 anni;
    - II. non è fissato un turno massimo;
    - III. nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento;
    - IV. i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento;
    - V. le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
  - b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
  - b) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
  - c) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
  - d) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

#### *Art. 21*

*(Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri, 5130)*

- 1. È obbligatoria l'evoluzione libera fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione dell'habitat.
- 2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat d'interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.

*Art. 22*

*(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i quercu tiglieti 9180\*)*

1. È vietato:
  - a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
  - b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m<sup>2</sup>;
  - c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.
2. È obbligatorio:
  - a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;
  - b) nei popolamenti instabili o soggetti a dissesto o in caso di documentate situazioni di sicurezza idraulica sono ammessi interventi orientati a incrementarne la stabilità, anche in coerenza con quanto previsto dall'Art 18. I casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), sono assoggettati alla Procedura per la valutazione d'incidenza;
  - c) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato B, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio, tiglio a grandi foglie, acero opalo, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere).
3. Quale buona pratica è da incentivare l'arricchimento della composizione con specie localmente rare o scomparse per pregressa gestione.

*Art. 23*

*(Norme per le pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 9540)*

1. È vietato:
  - a) il taglio su pendenze superiori a 35°
2. È obbligatorio:
  - a) il rilascio, durante le operazioni di manutenzione del bosco, di aree con vegetazione marcescente al suolo su almeno il 5% della superficie sottoposta al taglio;
  - b) effettuare i tagli selvicolturali di utilizzazione su superfici non superiori a 3 ha, privilegiando la matricinatura a gruppi, limitando l'asportazione di ramaglie e scarti al materiale con diametro > cm 2;
  - c) mantenere gli esemplari di grandi dimensioni (diametro >= 40 cm.)

## Capo II- Ambienti aperti

### Art. 24

1. Le misure di conservazione per gli ambienti aperti sono costituite dall'integrazione delle prescrizioni di cui al Capo II e Capo V delle presenti Misure Sito specifiche, integrate con i contenuti del Piano agronomico (Allegato F), inerenti prescrizioni specifiche per le pratiche agro pastorali.

### Art. 25

#### (Divieti)

1. Negli ambienti aperti del Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" è vietato:
  - a) attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
  - b) taglio di alberi di specie autoctone al di sopra dell'attuale limite del bosco, al di fuori delle attività di ripristino ambientale o utilizzo del pascolo previste da Piani di gestione, Piani agronomici o autorizzate nell'ambito di Procedure per la Valutazione di incidenza;
  - c) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aeromobili a motore per finalità turistico-sportive salvo diversa prescrizione prevista dal piano di gestione o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza. L'utilizzo di apparecchi automatici di sorvolo (droni) ai fini scientifici, di controllo del territorio e promozionale deve essere autorizzato dall'Ente Gestore nei termini di legge;
  - d) avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio alle pareti, segnalate e cartografate dal soggetto gestore, vocate come habitat potenziale di nidificazione o su cui nidificano specie di uccelli coloniali, rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) o notturni (Strigiformi);
  - e) arrampicata libera o attrezzata su pareti e affioramenti rocciosi di qualsiasi dimensione e tipologia;
  - f) in prossimità delle pareti vocate come habitat potenziale di nidificazione, o su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dal soggetto gestore, realizzare nuove linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;
  - g) utilizzo di motoslitte e altri mezzi a motore in presenza di innevamento al di fuori della viabilità pubblica provinciale e comunale, fatti salvi i mezzi di vigilanza e soccorso e degli

- aventi diritto (proprietari o affittuari dei fondi) per attività di controllo o gestione di bestiame al pascolo, esbosco e accesso ad abitazioni e locali tecnici o produttivi;
- h) pascolare ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere e zone umide. Il transito di ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere e zone umide deve essere autorizzato ai sensi di legge dal soggetto gestore. I Piani pastorali aziendali prevedono soluzioni di dettaglio per l'abbeverata del bestiame al pascolo; in attesa dei Piani pastorali i punti di abbeverata devono essere concordati con il Soggetto gestore, nel rispetto della pianificazione agronomica;
  - i) utilizzare prodotti fitosanitari. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del Soggetto gestore, sentito il competente Settore regionale;
  - j) utilizzare per il bestiame al pascolo vermifughi a base di ivermectina, il cui principio attivo è tossico per i coleotteri coprofagi di cui si nutre il Rinolofo maggiore. La presenza di buone popolazioni di scarabeidae, in particolare il genere *Aphodius*, rappresentano importanti fonti alimentari indispensabili per l'accumulo di grassi prima del letargo. In sostituzione è consentito impiegare principi attivi meno tossici (vermifughi a base di moxidectina, febendazolo, oxbendazolo);
  - k) trinciare le superfici di prateria e prato pascolo, se non nell'ambito di interventi autorizzati di ripristino ambientale;
  - l) utilizzare il decespugliatore al di fuori delle pertinenze delle abitazioni, intese come superfici recintate, adiacenze degli immobili e corti delle cascine, ad eccezione degli interventi autorizzati di manutenzione della viabilità e ripristino ambientale;
  - m) al fine della conservazione degli habitat, praticare la concimazione con fertilizzanti chimici ed effettuare pratiche colturali che possano alterare la composizione floristica tipica degli habitat. Nell'ambito di operazioni di recupero floristico vegetazionale di prato pascoli degradati (la cui composizione risulta differente dal corteggio di specie tipiche), è possibile impiegare in modo mirato sostanze di sintesi al fine di favorire il recupero vegetazionale, previa presentazione di un progetto di recupero ambientale, da sottoporre ad approvazione del soggetto gestore;
  - n) effettuare il pascolo e/o lo stazionamento permanente (senza rotazione) di equidi e bovidi sulle superfici di prateria e prati pascolo. Sono fatte salve le immediate pertinenze delle cascine, intese come aree tra loro contigue e adiacenti al corpo principale dell'immobile inteso come cascina (casa, stalla e fienile), per un raggio massimo di mt 500 dalle stesse. Sono escluse le aree di particolare importanza per i lepidotteri (Core areas, vedi Allegato E ) e le aree sottoposte a ripristino ambientale poste entro limiti appositamente individuati, specificate in dettaglio dal soggetto gestore;
  - o) effettuare il pascolo e lo stazionamento di equidi e bovidi su aree particolarmente degradate, individuate nel Piano agronomico o che il soggetto gestore può individuare di volta in volta con proprio provvedimento, per le quali vengono specificate le forme di gestione funzionali al ripristino e le tempistiche necessarie;
  - p) effettuare il pascolo e lo stazionamento di equidi e bovidi nelle aree individuate come prati da sfalcio (vedi cartografia Allegato D) in periodo anteriore l'epoca di utilizzo, inteso come primo taglio, fatti salvi gli interventi di miglioramento degli habitat;

- q) convogliare le acque meteoriche provenienti dai versanti o dalla viabilità principale e secondaria all'interno delle superfici di prateria e prato pascolo. Sono fatti salvi interventi a favore della ricostituzione o miglioramento di zone umide e l'incanalamento delle acque superficiali al fine di prevenire fenomeni erosivi, opportunamente concordati con il soggetto gestore e approvati ai sensi di legge.

*Art. 26*  
*(obblighi)*

1. Negli ambienti aperti del Sito è fatto obbligo di:
  - a) gli interventi di recupero di praterie che comportino l'eliminazione di ambienti cespugliosi di interesse comunitario devono incidere su una superficie concordata con il soggetto gestore, con l'obiettivo di riequilibrare il rapporto di superficie esistente con gli altri habitat presenti nel sito e in funzione del pregio naturalistico degli stessi habitat. Sono fatte salve deroghe relative a specifici motivati interventi di conservazione previsti nel Piano agronomico, nei Piani d'Azione e nelle misure sito specifiche;
  - b) gli alpeggi pubblici devono essere affittati sulla base di capitolati tecnici redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, prevedendo la gestione ordinaria di cotiche e strutture idonee a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, irrigazione, ecc..;
  - c) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
  - d) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione: la manutenzione è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;
  - e) nelle aree individuate a priorità di conservazione per i lepidotteri (vedi Allegato E), lo sfalcio delle superfici prative deve risultare conforme alle finestre temporali specificate nel Piano agronomico;
  - f) mantenimento delle bordure ai margini dei prati e di zolle consistenti e localizzate di *Aristolochia rotunda*, ove presenti, di ampiezza di almeno 1mq.;
  - g) Le aree di prateria soggette a sfalcio possono essere, se non diversamente specificato e motivato all'interno di Piani pastorali aziendali approvati o dal Piano agronomico, pascolate esclusivamente in periodo successivo alla fienagione e devono essere mantenute in attualità colturale da parte dei conduttori/possessori a qualsiasi titolo;
  - h) Le aree di prateria e prato pascolo abbandonate o in assenza di cure colturali di proprietà della Regione Piemonte o di altri Enti, non ancora ricolonizzate dalla vegetazione forestale di invasione, devono essere gestite conformemente alle presenti Misure di conservazione, secondo criteri che favoriscano il mantenimento delle caratteristiche degli habitat, evitandone l'abbandono e l'alterazione della composizione floristica.

Art. 27

(Previsione del carico ammissibile per aree omogenee e criteri guida per la conduzione delle superfici agropastorali)

1. (Numerazione comma inserita poiché mancante per mero errore materiale) La tabella seguente riporta le date di inizio e termine del pascolamento e la quantificazione dei Carichi Massimi Mantenibili espressa in UBA/ha/anno, suddivisi per categorie ambientali. In attesa della redazione dei Piani Pastorali Aziendali previsti dalla pianificazione agronomica del Sito, al fine di rendere agevole la lettura e la pianificazione delle attività agropastorali all'interno del Sito con particolare riferimento alle grandi proprietà accorpate, le presenti Misure forniscono un quadro previsionale di massima relativo ai carichi prevedibili. Inoltre, viene fornito un quadro previsionale del carico ammesso sulle superfici di proprietà pubblica attualmente utilizzate per il pascolo all'interno del Sito. Il carico previsto è compreso tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 180 giorni.

Il carico espresso in U.B.A. è così determinabile (categorie tratte dal Capitolato d'affitto per le malghe di proprietà pubblica della Regione Piemonte):

- 1 vacca = 1 U.B.A.
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.
- 1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A.
- 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
- 1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
- 1 agnello/capretto = 0,05 U.B.

Destinazione d'uso	Tipo	Date di pascolamento				CMM (UBA ha <sup>-1</sup> anno <sup>-1</sup> )
		sino a 800 m s.l.m.		oltre 800 m s.l.m.		
		inizio	termine	inizio	termine	
Prati (e pascoli) pingui	Cinosureti, Arrenatereti, Festuceti	1 giugno (*)	30 novembre	15 giugno (*)	30 ottobre (*)	0.5
Prati magri	Brachipodiati, Brometi	15 aprile	30 novembre	15 aprile	30 ottobre (*)	0.3
Pascoli magri (e arbustati)	Brachipodiati, Seslerieti	15 aprile	30 novembre	15 aprile	30 ottobre (*)	0.2
Praterie delle condizioni idromorfe	Molinieti	divieto (*)				-
	Deschampsia caespitosa	divieto				-

(\*) imposto dal Regolamento forestale regionale 8/R 2011 art. 46

(\*) imposto dalle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", Allegato E, art 13

(\*) applicazione delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", Allegato E, art 21

2. (Numerazione comma inserita poiché mancante per mero errore materiale) L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e' accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il

passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

3. (Numerazione comma inserita poiché mancante per mero errore materiale) I criteri di gestione delle mandrie transumanti e/o a pascolamento temporaneo - stagionale, che stazionano stagionalmente in aree pascolive concesse da privati o da Enti pubblici, devono risultare rispondenti ai carichi stabiliti dalle presenti Misure di conservazione. L'utilizzo di superfici ai fini di pascolo all'interno del Sito da parte delle suddette mandrie é notificato annualmente dal proprietario dei capi all'Ente gestore, al fine della verifica di conformità. La nota specifica dati catastali, numero di capi monticati in relazione al carico ammissibile, i punti di abbeverata e le eventuali zone da destinare al raggruppamento temporaneo e al ricovero all'aperto di mandrie. In caso di terreni di proprietà pubblica, l'Ufficio preposto al rilascio delle concessioni acquisisce preventivamente il parere di conformità del soggetto gestore.

*Art. 28*  
*(Buone pratiche)*

1. Negli ambienti aperti del Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della Procedura per la Valutazione di incidenza:
  - a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
  - b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
  - c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
  - d) la rimozione di cavi e sostegni di impianti elettrici dismessi, secondo modalità concordate con il soggetto gestore;
  - e) redazione da parte del soggetto gestore, ed approvazione quale stralcio del piano di gestione, di un piano pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo in funzione della composizione floristica e della componente faunistica;
  - f) favorire la riduzione della meccanizzazione pesante nelle pratiche agricole tramite impiego della trazione animale in aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico o ambientale e per interventi di miglioramento e ripristino degli habitat.
  - g) Praticare lo sfalcio con mezzi meccanici a motore utilizzando la barra di involo (a bandiera o a catena);
  - h) trattamento delle aree degradate di praterie, prati da sfalcio e prati pascolo colonizzati da asfodelo *Asphodelus albus*, al fine di ricostituire la continuità della cotica erbosa e il corteggio delle specie floristiche tipiche degli habitat;
  - i) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone o fiorume di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito;
  - j) Le aree di prateria e prato pascolo abbandonate o in assenza di cure colturali di proprietà della Regione Piemonte o di altri Enti, non ancora ricolonizzate dalla vegetazione forestale di invasione, devono essere gestite conformemente alle presenti Misure di conservazione, secondo criteri che favoriscano il mantenimento delle

caratteristiche degli habitat, evitandone l'abbandono e l'alterazione della composizione floristica.

#### Art. 29

*(Norme per le Praterie secche su calcare a Bromus erectus 6210\* e per le Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae 6130)*

1. È vietato:
  - a) effettuare irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
  - b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali;
  - c) stazionamento e pascolo permanente (senza rotazione) di equidi (cavalli, asini e muli)
2. È obbligatorio:
  - a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo; in particolare, il pascolo e lo stazionamento di equidi (cavalli, asini e muli) deve avvenire in periodo successivo alla fienagione e per un arco temporale tale da non compromettere il buono stato della copertura erbacea, secondo le specifiche fornite dalla pianificazione agronomica;
  - b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale di ovicaprini, bovini e equini, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
  - b) falciatura successiva al pascolamento, ritardata dopo la fruttificazione delle specie di interesse conservazionistico;
  - c) in assenza di utilizzazione, effettuare un taglio successivo alla fioritura e, in presenza di specie di elevato interesse conservazionistico, dopo la fruttificazione delle stesse, attuando una sospensione per 1 anno degli interventi a rotazione ogni 3-4 anni e percorrendo le porzioni di cotica più magre ad anni alterni.
  - d) favorire la riduzione della meccanizzazione pesante nelle pratiche agricole tramite impiego della trazione animale in aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico o ambientale e per interventi di miglioramento e ripristino degli habitat.

#### Art. 30

*(Norme per le Praterie igrofile a Molinia 6410 e Brughiere a Calluna 4030)*

1. È vietato:
  - a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;

- b) modificare il regime della falda superficiale;
  - c) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
  - d) pascolare nei molinieti a *Molinia cerulea*;
  - e) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante.
2. È fatto obbligo di:
- a) nei molinieti a *Molinia arundinacea* e nelle brughiere stabilire i carichi animali ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, ed effettuando solo uno sfalcio o pascolamento all'anno;
  - b) nei molinieti a *Molinia coerulea* con presenza di *Gladiolus palustris* è ammesso lo sfalcio solo dopo la sua fruttificazione.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) effettuare gli interventi in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
  - b) redazione di un Piano pastorale o Piano agronomico che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
  - c) impiego di capi di bestiame eterogenei nel tempo e nello spazio per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
  - d) effettuare almeno uno sfalcio o pascolamento ogni 3 anni anche in assenza di interesse alla raccolta, con rimozione del materiale non utilizzato; in alternativa, controllo mediante fuoco obbligatorio, sulla base di progetti di conservazione dell'habitat a cura del soggetto gestore;
  - e) nelle aree in cui è prevalente la felce aquilina, sfalciare ad inizio estate per contrastarne la diffusione;
  - f) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando annualmente il 20 per cento dell'habitat non utilizzato;
  - g) creare piccole pozze o fossati per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche.

#### Art. 31

*(Norme per le Bordure planiziali, montane e alpine a megaforbie idrofile 6430)*

1. È vietato:
- a) drenaggio e modifica sostanziale del reticolo idrico non direttamente funzionali al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario; sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione e ammessi dai Piani di gestione e dalle misure di conservazione;
  - b) degrado o alterazione degli habitat a vegetazione erbacea, delle aree a prato pascolo e dei prati di media e alta quota;
  - c) effettuare movimenti terra in corrispondenza e nelle immediate pertinenze dell'habitat;
  - d) creare aperture eccessive ai margini delle superfici boscate: i tagli intensi potrebbero favorire l'ingresso nell'habitat di specie erbacee pioniere e opportuniste.

*Art. 32*

*(Norme per le Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine 6230\*)*

1. È vietato:
  - a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
  - b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.
2. È obbligatorio:
  - a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
  - b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
  - b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
  - c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
  - d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

*Art. 33*

*(Norme per le Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 5130)*

1. È obbligatorio:
  - a) l'evoluzione libera fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione dell'habitat.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.

*Art. 34*

*(Norme per i Ghiaioni, pietraie e suoli detritici ad esposizione calda delle Alpi e degli Appennini con vegetazione termofila, 8130)*

1. È obbligatorio:
  - a) sottoporre a Procedura per la valutazione di incidenza la nuova sentieristica e infrastrutture e gli interventi di manutenzione straordinaria;
  - r) nell'ambito di interventi di consolidamento di versanti franosi o in dissesto, effettuare interventi di ingegneria naturalistica che mantengano le caratteristiche fisiche e biologiche dell'habitat.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) riqualificazione e recupero delle stazioni dell'habitat compromesse da attività antropiche.

*Art. 35*

*(Norme per gli Ambienti rupestri, 8210, 8220)*

1. È vietato:
  - a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
  - b) attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate;
2. È obbligatorio:
  - a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
  - b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso solo sulla rete viaria e sentieristica esistente.

**Capo III - Habitat acquatici  
(Ambienti delle zone umide - acque ferme, paludi e torbiere)**

*Art. 36*

*(Divieti)*

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere del Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" è vietato:
  - a) prosciugamento, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e di quelle stagionali o temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat di interesse comunitario prioritari o di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal Piano di Gestione o dai Piani d'Azione e autorizzati dal soggetto gestore;

- b) pascolo su torbiere e praterie umide (formazioni erbacee con affioramenti d'acqua) con dominanza di carici (*Carex sp.*), di interesse comunitario con presenza di *Cladium mariscus* anche non prioritari (inclusi quelli in evoluzione) e con presenza di *Ophioglossum vulgatum* nuove captazioni idriche in paludi e zone umide permanenti e temporanee, ad acqua ferma o lenticia, inclusi i drenaggi a qualsiasi profondità;
  - c) nuove captazioni idriche in paludi e zone umide permanenti e temporanee, ad acqua ferma o lenticia, inclusi i drenaggi a qualsiasi profondità;
  - d) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica e igrofila galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali di zone umide, Sono ammessi gli interventi previsti dal Piano di Gestione o dai Piani d'Azione e autorizzati dal soggetto gestore; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico;
  - e) la navigazione a motore sui bacini artificiali presenti nel Sito, fatte salve le operazioni connesse alla gestione degli invasi e quelle di ricerca scientifica promosse dal Soggetto gestore autorizzate da parte del gestore degli invasi;
  - f) L'escavazione e il dragaggio di zone umide e specchi d'acqua ferma o lenticia;
  - g) la navigazione a remi a meno di 30 metri dal margine dei canneti durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
2. la reintroduzione o il ripopolamento di qualsiasi specie di idrofauna (ittiofauna, crostacei, molluschi etc.), se non nell'ambito di progetti di conservazione delle specie autoctone;
  3. l'accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
  4. l'impiego di fitofarmaci per una fascia di almeno 50 m e le lavorazioni del suolo per almeno 10 m per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- a) sorvolo a meno di 500 metri dal suolo in presenza di zone umide e di laghi, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e tutte le attività per la gestione tecnica dei rifugi e alpeggi; per altre necessità, tra cui l'utilizzo dei droni, le aree ammesse al sorvolo potranno essere individuate in sede di piano di gestione o, in assenza di questo, sottoposte all'assenso del soggetto gestore;
  - b) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.

*Art. 37*  
*(Obblighi)*

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere del Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" è fatto obbligo di:
  - a) Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 2 della DGR 54-7409 DEL 07/04/2014 (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte) ogni Piano, progetto, intervento o attività interessante in modo diretto o indiretto gli ambienti ad acque ferme, paludi, torbiere e praterie umide del Sito, non direttamente connesso al

mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, deve essere sottoposto al Soggetto gestore ai fini dell'attivazione della Procedura per la Valutazione di incidenza. In particolare, è sempre richiesto l'avvio della fase II, Valutazione appropriata, per le seguenti tipologie:

- I. rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee non finalizzate ad esclusivo utilizzo idropotabile. In ogni caso il prelievo non deve comportare una perturbazione significativa a carico degli habitat.
- II. manutenzione straordinaria e nuova realizzazione della viabilità e della rete sentieristica, aree attrezzate e punti sosta in adiacenza o interessanti a vario titolo gli ambienti ad acque ferme, paludi, torbiere e praterie umide
- III. realizzazione o adeguamento di scarichi di reflui di qualsiasi tipo interessanti in maniera diretta e indiretta gli ambienti delle acque ferme, paludi, torbiere e praterie umide provenienti da abitazioni, complessi civili, cantieri, insediamenti produttivi industriali o agricoli.

*Art. 38*  
*(Buone pratiche)*

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere del Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della Procedura per la Valutazione di incidenza:

- a) razionalizzazione dei percorsi escursionistici lungo i margini delle zone umide eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del Sito;
- b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- c) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti anche attraverso la realizzazione di depuratori e di sistemi per la fitodepurazione;
- d) la creazione di zone umide su terreni agricoli, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche e di ampliare biotopi relitti;
- e) interventi volti alla creazione, mantenimento e all'ampliamento delle zone umide (paludi, torbiere, praterie umide), della vegetazione di ripa e dei canneti;
- f) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- g) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
- h) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
- i) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- j) previo assenso del soggetto gestore, interventi per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone;

- k) l'adozione di accorgimenti tecnici per motori e imbarcazioni volti a ridurre l'impatto acustico, il rilascio di sostanze inquinanti e impiego di scafi in grado di generare limitata ondità;
- l) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo.
- m) il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
- n) gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

#### Art. 39

*(Norme per le Torbiere alte e basse, paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile 7210\*, 7230, 7240)*

1. È vietato:
  - a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
  - b) svolgere attività turistico – ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
  - c) modificare il regime della falda superficiale;
  - d) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo di:
  - a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dalla pianificazione del Sito o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, secondo le seguenti specifiche:
    - I. a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
    - II. in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
    - III. utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);
  - b) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in comprensori d'alpeggio, pascoli o altre aree ad uso agroforestale e pastorale devono essere individuate sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto.

3. Buone pratiche:
  - a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
  - b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
  - c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

*Art. 40*

*(Norme per gli Ambienti di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 3140)*

1. È vietato:
  - a) dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua o delle porzioni di laghi che ospitano la cenosi, se non per interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
  - b) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
  - c) realizzazione di strutture turistico-ricreative, incluse passerelle, imbarcaderi, ormeggi e spiagge, in corrispondenza di stazioni a *Chara* spp.
2. È fatto obbligo di:
  - a) attenta regolamentazione della navigazione, al fine di tutelare le stazioni a *Chara* spp., se previsto dal Piano di gestione o autorizzata dal soggetto gestore.
3. Le buone pratiche da incentivare sono:
  - a) eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze o bacini con stazioni a *Chara* spp. (soltanto se costituenti un effettivo rischio per l'habitat);
  - b) riduzione della copertura arborea che per caduta diretta di foglie e o rami può alterare pH delle acque e causare evoluzione verso altre cenosi o interrimento.

**Capo IV - Habitat acquatici  
(Ambienti delle acque correnti)**

*Art. 41*

*(Divieti)*

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" è vietato:
  - a) Realizzare e autorizzare nuove captazioni se non a esclusivo utilizzo idropotabile. Ai sensi delle norme vigenti, nuove captazioni idropotabili aventi dichiarazione di rilevante interesse pubblico, per le quali sia accertata incidenza negativa significativa a carico delle specie e degli habitat acquatici, soggiacciono alle previsioni di cui art. 6, par. 4

della Dir. 92/43/CEE. In tal senso le procedure da adottarsi devono risultare conformi al documento guida della Commissione europea "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE);

- b) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- c) utilizzare o danneggiare, anche in occasione delle normali utilizzazioni forestali, le formazioni ad ontano nero *Alnus glutinosa*;
- d) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, e lungo le banchine e i bordi stradali entro 50 metri da tali habitat, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
- e) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi nel periodo riproduttivo della fauna (dal 1 marzo al 31 luglio) e nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde;
- f) utilizzo della navigazione a motore;
- g) gli interventi di protezione a tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;
- h) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite dal soggetto gestore;
- i) la prospezione geologica e la ricerca di materiale aurifero o di altri minerali nei corsi d'acqua è da sottoporsi a verifica di assoggettabilità alla Procedura per la Valutazione di incidenza. Le attività a scopo puramente collezionistico e ludico - amatoriale non sono da considerarsi rispondenti alle finalità di conservazione ambientale del Sito e pertanto non sono consentite;

f) j) (lettera modificata poiche duplicata per mero errore materiale) reintrodurre o ripopolare qualsiasi specie di idrofauna (ittiofauna, crostacei, molluschi etc.), se non nell'ambito di progetti di conservazione e gestione delle specie ittiche di interesse comunitario, nazionale o regionale. A maggiore specificazione del dettato di cui alla DGR 54-7409 del 07/04/2014 (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte), nell'ambito della programmazione territoriale inerente la gestione della fauna ittica nel Sito, come concordato all'interno della Procedura di progettazione partecipata (GOPP) attivata con i portatori di interesse al fine della definizione di Misure di conservazione Sito specifiche, salvo l'eventuale entrata in vigore di normativa di settore regionale e nazionale più restrittiva, è individuato esclusivamente un tratto di complessivi 500 mt. sul Torrente Gorzente, in località "Mulino di Casaleggio", nella quale possono essere attuate, da parte delle Società di pesca sportiva locali, attività di "pronta pesca" con materiale ittico immesso esclusivamente delle specie: trota fario (*Salmo [trutta] trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), stante l'applicazione delle seguenti modalità:

- l. Il tratto sottoposto alla pratica di "pronta pesca" deve essere dotato di idonee reti di sbarramento da collocarsi a monte e a valle nella giornata prevista per le immissioni

- del materiale ittico, al fine di impedire la risalita o la discesa del materiale ittico immesso. Le reti devono essere rimosse entro i successivi giorni 4 dall'immissione;
- II. Il materiale ittico deve essere costituito unicamente da individui sterili, certificati dall'allevatore/produttore, in quantitativo non superiore agli 80 Kg. per singola manifestazione;
  - III. A carico delle società di pesca, per ogni stagione di "pronta pesca" nel tratto interessato devono essere effettuati campionamenti sulla comunità ittica e le indagini bromatologiche dei contenuti stomacali degli individui immessi, con la supervisione di un ittiologo qualificato che effettuerà le analisi, tramite l'applicazione di un protocollo scientifico condiviso. Dei campionamenti deve essere stilata una relazione scientifica da inoltrare all'Ente gestore. I campionamenti sono funzionali alla verifica dell'assenza di perturbazioni significative a carico delle specie di idrofauna di All. II e IV della Dir. 92/43/CEE;
  - IV. In caso gli esiti dei campionamenti ittiofaunistici e le analisi dei contenuti stomacali evidenzino la probabilità del verificarsi di perturbazioni significative a carico delle specie ittiche di interesse comunitario e conservazionistico, l'Ente Gestore provvederà all'annullamento dell'autorizzazione alla pratica della "pronta pesca" nel tratto interessato;
  - V. Le immissioni di materiale "pronta pesca" devono essere effettuate il giorno prima della manifestazione;
  - VI. Le immissioni "pronta pesca" non devono avere la finalità di ripopolamento e mantenimento a lungo termine del materiale ittico immesso, bensì di esclusivo completo prelievo a scopo ricreativo da effettuarsi entro i successivi 4 giorni dall'immissione;
  - VII. Delle manifestazioni "pronta pesca" deve essere stilato un calendario entro il 15 marzo di ogni anno, per non più di 5 giornate programmate, da sottoporre all'approvazione dell'Ente gestore che potrà, per esigenze legate alla conservazione degli habitat e dell'idrofauna, prescrivere opportune modifiche;
  - VIII. L'Ente gestore individua a livello cartografico l'area "pronta pesca" autorizzata, adottandola e integrandola nella pianificazione del Sito; le modalità tecniche di gestione di cui al presente articolo sono da integrarsi nel Piano di gestione.

*Art. 42*  
*(Obblighi)*

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" è fatto obbligo di:
  - a) I corsi d'acqua all'interno del Sito (Torrenti Gorzente, Piota, Stura e Lemme e affluenti) devono essere lasciati alla libera evoluzione ad eccezione di motivi dichiarati di interesse pubblico. Costituiscono eccezione le pertinenze degli invasi artificiali e i tratti direttamente funzionali alla sicurezza e funzionalità degli invasi stessi. Gli interventi di manutenzione ordinaria di infrastrutture quali scarichi, briglie, traverse, derivazioni, captazioni, reti di trasporto combustibile (metanodotti, oleodotti) e altri manufatti esistenti interessanti gli alvei dei Torrenti e corsi d'acqua minori, anche di piccola entità, inclusi gli

attraversamenti in cemento e i guadi naturali, devono essere sottoposti in forma di quesito all'Ente Gestore, al fine della eventuale attivazione della Procedura per la Valutazione di Incidenza e della verifica di conformità alle prescrizioni della DGR 54-7409 DEL 07/04/2014. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria di attraversamenti e guadi, dovrà essere inoltrata agli Enti competenti richiesta relativamente alle procedure previste dalla L.R. n. 37/06, art. 12, al fine di acquisire l'autorizzazione alla messa in asciutta totale o parziale e l'autorizzazione all'eventuale recupero ittico. Resta inteso che per ogni intervento di cui sopra dovrà essere ottenuta specifica autorizzazione idraulica ai sensi del R.D.523/1904 e s.m.i.;

- b) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali, attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
- c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI (per i corsi d'acqua per i quali sono definite), i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
  - I. all'interno dell'alveo inciso e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40, comma 2, lett. b) delle presenti Misure di conservazione:
    - viene praticato il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
    - la ceduzione può avvenire senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
  - II. fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40, comma 2, lett. b) delle presenti Misure di conservazione:
    - viene effettuato il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
    - viene assicurato il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
  - III. fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I, titolo III delle presenti Misure di conservazione;
  - IV. i tagli di cui ai punti I e II sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
- d) Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 2 della DGR 54-7409 DEL 07/04/2014 (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte) ogni Piano, progetto, intervento o attività interessante in modo diretto e indiretto gli ambienti ad acque correnti del Sito, inteso alla scala di bacino dei Torrenti Gorzente, Piota, Lemme e

Stura, non direttamente connesso al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, deve essere sottoposto al Soggetto gestore ai fini dell'attivazione della Procedura per la Valutazione di incidenza. In particolare, è sempre richiesto l'avvio della fase II, Valutazione appropriata, per le seguenti tipologie:

- I. Richieste di rinnovo, ricollocazione, rifacimento o manutenzione straordinaria (se riportanti modifiche sostanziali) per la concessione di impianti per la produzione di energia idroelettrica di qualsiasi dimensione. In ogni caso non è ammesso l'aumento del prelievo e della capacità produttiva autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
  - II. interventi di manutenzione straordinaria e nuova realizzazione di banchine, muri di sostegno, piloni di ponti, attraversamenti in cemento, guadi e altre infrastrutture a servizio della viabilità pubblica e privata, sia adiacenti ai corsi d'acqua che in alveo;
  - III. rinnovo delle concessioni di captazioni e derivazioni idriche. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, se non per motivi di pubblica utilità;
  - IV. interventi di manutenzione straordinaria di briglie, mantellate, protezioni spondali e altre infrastrutture a servizio delle reti di trasporto combustibile (i.e. metanodotti, oleodotti) e degli invasi artificiali interessanti i corsi d'acqua del Sito (torrenti Lemme, Stura, Piota e Gorzente). Non è consentita la realizzazione di nuove briglie o altre barriere trasversali nell'alveo dei corsi d'acqua se non per motivi dichiarati di pubblica utilità;
  - V. gli interventi volti alla gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il deflusso e/o l'eliminazione di vegetazione; gli interventi volti alla gestione dei sedimenti presenti in alveo e nella fascia esondabile, inclusi lo spostamento e asportazione di materiale lapideo, incluse le fattispecie conformi alle prescrizioni di cui all' art. 23, lett. c, della DGR 54-7409 DEL 07/04/2014 (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte);
  - VI. realizzazione o adeguamento di scarichi di reflui di qualsiasi tipo interessanti in maniera diretta e indiretta i corsi d'acqua principali e secondari, provenienti da abitazioni, complessi civili, cantieri, insediamenti produttivi industriali o agricoli.
- e) Gli interventi di manutenzione straordinaria e la nuova realizzazione di opere di derivazione e sbarramento delle acque, incluse le tipologie di cui all'art. 13 punto c), soggiacciono alla normativa di cui alla D.G.R. 72/13725 del 29/03/2010, mod. con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011. In particolare, gli interventi devono consentire la libera circolazione della fauna ittica da monte a valle dell'opera e viceversa, attraverso la realizzazione di apposite strutture funzionali (rampe o scale di risalita), con l'obiettivo di garantire gli scambi genetici tra le popolazioni e favorire la deframmentazione degli habitat acquatici, nel rispetto delle caratteristiche e della funzionalità tecnica delle opere, nonché della sicurezza idraulica del sito. Dovrà pertanto essere garantita la continuità dei corsi d'acqua attraverso opportuna valutazione effettuata da ittiologi qualificati circa le specie ittiche presenti, lo sbalzo e la velocità della corrente. Le rampe dovranno essere preferibilmente realizzate in pietrame o massi, o altri materiali naturali, tecnicamente integrate nell'ambito della traversa, e presentare condizioni favorevoli all'utilizzo da parte della fauna ittica (attrattività). Ai fini della progettazione di rampe di

- risalita, i progettisti potranno fare riferimento al manuale della Regione Piemonte “Linee Guida per la Progettazione delle scale di risalita per pesci”;
- f) Le formazioni forestali ripariali, ad eccezione dell'ontano nero *Alnus glutinosa*, devono essere gestite secondo tagli selettivi di diradamento/conversione, a favorire soprassuoli pluriplani stabili formati da soggetti autoctoni di età diverse, secondo quanto specificato dalle Norme di gestione forestale del Sito (D.C.R. n. 307 - 52921 del 10 dicembre 2009) e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 23, lett. c, della DGR 54-7409 DEL 07/04/2014 (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte). Le formazioni ripariali riferibili all'habitat “Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” devono essere salvaguardate, migliorate e ove necessario ripristinate al fine di consentirne la funzione ecologica di rifugio per le specie ittiche e la stabilizzazione di versanti ripidi incoerenti e dell'alveo inciso;
  - g) Nel periodo 1 aprile - 30 giugno, fatte salve condizioni meteorologiche o ambientali di particolare criticità e previo preavviso al soggetto gestore, deve essere assicurato ai corsi d'acqua il più elevato battente idrico possibile, stante la presenza di esigenze legate all'approvvigionamento idropotabile, nell'ottica di favorire la regolarità del deflusso nei corsi d'acqua e salvaguardare la riproduzione e gli stadi giovanili delle specie ittiche. Il range di valori ammessi, da applicarsi al periodo indicato, sarà stabilito all'interno del Protocollo di gestione del deflusso dagli invasi artificiali, da approvarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione delle misure di conservazione Sito specifiche;
  - h) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito;
  - i) all'interno del Sito sono consentite unicamente aree “no kill” o reintroduzioni e ripopolamenti ittiofaunistici di ciprinidi autoctoni, con obbligo di trattenimento dei salmonidi e altri alloctoni presenti nel corso d'acqua; il soggetto gestore individua a livello cartografico le aree “no kill” da autorizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, integrandole nel Piano di gestione del Sito e specificandone le modalità tecniche attuative;
  - j) Le attività di pesca sportiva “pronta pesca” con l'utilizzo di salmonidi, da effettuarsi esclusivamente all'esterno del Sito, interessanti i Torrenti Lemme, Piota e Stura ed entro un buffer di 1 km. dai confini, a motivo della necessità di evitare la diffusione all'interno del Sito di specie alloctone, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
    - I. Obbligo del posizionamento di reti di sbarramento a monte dell'area di pesca, la cui collocazione è da concordarsi con il soggetto gestore.
    - II. Delle manifestazioni “pronta pesca” deve essere stilato un calendario entro il 15 marzo di ogni anno, da sottoporre a parere dell'Ente gestore che potrà, per esigenze legate alla conservazione degli habitat e dell'idrofauna, prescrivere opportune modifiche.
    - III. Sul materiale immesso, costituito da individui certificati sterili, è previsto un monitoraggio pre e post manifestazione pronta pesca, da attuarsi da parte di ittiologi, al fine di accertare l'eventuale permanenza di individui di salmonidi nel corso d'acqua e l'impatto sull'idrofauna all'interno e nelle adiacenze del Sito;

- k) all'interno del Sito, le attività legate alle "aree turistiche di pesca" sono autorizzate dal soggetto gestore e devono avere finalità di miglioramento della componente faunistica e di potenziamento dell'ittiofauna autoctona, con trattenimento delle specie esotiche invasive (i.e. persico sole, persico trota). Stante il divieto di realizzazione delle attività "pronta pesca" con materiale alloctono, le aree turistiche di pesca sono individuate dal soggetto gestore all'interno del Piano di gestione.

*Art. 43*  
*(Buone pratiche)*

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della Procedura per la Valutazione di incidenza:

- a) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti, sia prodotti dalle attività agricole, sia industriali o derivanti da scarichi urbani, anche attraverso la realizzazione di depuratori e di sistemi per la fitodepurazione;
- b) gli interventi di rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua, compresi interventi di risagomatura naturaliforme della sezione e di attenuazione delle canalizzazioni attraverso la meandrazione e costituzione di più rami;
- c) all'interno delle golene e della fascia esondabile dei corsi d'acqua minori conservare e prevedere la costituzione di zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari con particolare riferimento al potenziamento o ricostituzione degli habitat di interesse comunitario;
- d) mantenere e potenziare gli ontaneti ripari ad ontano nero presenti sulle sponde dei torrenti, in particolare in presenza di versanti acclivi soggetti a frane ed erosioni;
- e) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perfluviali soggette a interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore; Sono presenti canneti a *Phragmites* in località Lavagnina e altre zone lungo i Torrenti
- f) il mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene;
- g) gli interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e prive di vegetazione;
- h) trasformazione di colture agricole idroesigenti e/o che prevedono utilizzo di fertilizzanti in grado di percolare con colture a basso impatto;
- i) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perfluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;

- j) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- k) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
- l) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
- m) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
- n) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
- o) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.

2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti delle acque correnti è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) un puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
- b) in presenza di barriere longitudinali artificiali lungo il corso d'acqua (traverse di derivazione, attraversamenti di strade e altre infrastrutture) programmare, ove necessario e fattibile, sistemi di deframmentazione e attenuazione per consentire la mobilità della fauna ittica (i.e. scale di risalita, ricreazione habitat etc.);
- c) attuazione della gestione dei sedimenti presenti all'interno degli invasi artificiali che assicurino il mantenimento della naturalità e di condizioni ecologiche ottimali dei corsi d'acqua a valle.

#### Art. 44

*(Norme per la vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti 3240)*

1. È vietato:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto alla Procedura per la valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;

- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifica assenso disposto dal soggetto gestore;
  - d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
  - e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
  - f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
  - g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.
  - h) il pascolo o la permanenza di capi di bestiame sui greti e sulle scarpate vegetate degli alvei incassati dei corsi d'acqua.
2. È obbligatorio:
- a) il mantenimento dei tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
  - b) il mantenimento della copertura arborea o arbustiva ombreggiante i corsi d'acqua, funzionale al rifugio di specie di interesse comunitario e conservazionistico e in generale della fauna ittica, in particolare nelle aree identificate come altamente vocate alla presenza di *Salamandrina terdigitata*, *Rana italica* e *Speleomantes strinatii*.
3. Le buone pratiche da incentivare sono:
- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
  - b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce torrentizie destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
  - c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
  - d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel Piano di gestione.

## **Capo V - Ambienti agricoli**

### *Art. 45 (Disposizioni generali)*

1. Le misure di conservazione per gli ambienti agricoli sono costituite dall'integrazione delle prescrizioni di cui al Capo II e ai seguenti articoli del presente Capo V con i contenuti del Piano agronomico (Allegato F), inerenti prescrizioni specifiche per le pratiche agro pastorali.

*Art. 46*  
*(divieti)*

1. Negli ambienti agricoli del Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" è vietato:
  - a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore;
  - b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione;
  - c) effettuare il pascolo e/o lo stazionamento permanente (senza rotazione) di equidi e bovidi sulle superfici di prateria e prati pascolo. Sono fatte salve le immediate pertinenze delle cascine, intese come aree tra loro contigue e adiacenti al corpo principale dell'immobile inteso come cascina (casa, stalla e fienile), per un raggio massimo di m. 500 dalle stesse. Sono escluse le aree di particolare importanza per i lepidotteri (Core areas, vedi Allegato E ) e le aree sottoposte a ripristino ambientale poste entro limiti appositamente individuati, specificate in dettaglio dal soggetto gestore;

*Art. 47*  
*(obblighi)*

1. Negli ambienti agricoli del Sito è fatto obbligo di:
  - a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
  - b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della Procedura di valutazione di incidenza;
  - c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti; è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani, previo assenso del soggetto gestore;
  - d) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

*Art. 48*  
*(attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Negli ambienti aperti del Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della Procedura per la Valutazione di incidenza:
  - a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione

nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;

- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
- g) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
- h) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
- i) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- j) certificazione della gestione forestale sostenibile e dell'arboricoltura da legno, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- m) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

#### *Art. 49*

*(Norme per i Prati magri da fieno a bassa altitudine 6510)*

- 1. È vietato:
  - a) effettuare irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cuticola permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;

- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali;
  - c) stazionamento e pascolo permanente (senza rotazione) di equidi (cavalli, asini e muli)
2. È obbligatorio:
- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo; in particolare, il pascolo e lo stazionamento di equidi (cavalli, asini e muli) deve avvenire in periodo successivo alla fienagione e per un arco temporale tale da non compromettere il buono stato della copertura erbacea, secondo le specifiche fornite dal Pianificazione agronomica;
  - b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale di ovicaprini, bovini e equini, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
  - b) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
  - c) favorire la riduzione della meccanizzazione pesante nelle pratiche agricole tramite impiego della trazione animale in aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico o ambientale e per interventi di miglioramento e ripristino degli habitat;

#### *Art.50*

##### *(Norme per la gestione agronomica dei prato pascoli e prati da sfalcio)*

1. Definizione delle categorie ambientali funzionali alla pianificazione agronomica
  - a) Prateria seminaturale: si intendono sia le praterie sommitali e di versante che quelle di fondovalle, in parte pascolate (tipologie habitat 6210\*; 6410);
  - b) Prato pascolo: si intendono i prati, in vari stadi di evoluzione vegetazionale, dove viene effettuata la prima utilizzazione attorno all'epoca della fioritura delle graminacee maggiori (fienagione) e successivamente si attua il pascolamento;
  - c) Prato da sfalcio: si intendono i prati utilizzati in prevalenza, o esclusivamente, per lo sfalcio del fieno (tipologia habitat 6510; 6210\*);
  - d) Aree di stazionamento: le aree aperte utilizzate per lo stazionamento di equidi e bovidi con scarsa, o assente, rotazione dei capi.
2. È vietato:
  - a) utilizzo di fertilizzanti industriali, di sintesi o comunque non esclusivamente costituiti da deiezioni animali, grezze o trattate in letamaia, o compostaggio biologico, fatte salve eventuali indicazioni mirate, derivanti da progetti di recupero ambientale approvati;
  - b) alterare le caratteristiche chimico fisiche e floristico vegetazionali degli habitat;
3. È fatto obbligo:
  - a) eseguire lo sfalcio dopo il 1 giugno. Il soggetto gestore può concedere deroghe per andamenti meteorologici anomali;

- b) impostare le falciatrici ad un'altezza di taglio al banco di almeno 60 mm nei siti indicati dall'Ente Gestore come aree importanti per la conservazione dei lepidotteri di All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE. La misura va applicata all'intero poligono cartografico con uso suolo "prato" o aree assimilabili, al cui interno risulti l'avvistamento delle specie suindicate o ne sia verificata l'idoneità ambientale. La prescrizione é resa applicabile anche alle aree nelle quali futuri interventi di gestione o evoluzioni spontanee dell'habitat ne dovessero giustificare l'attribuzione;
  - c) mantenere una fascia non sottoposta a sfalcio di 2 m di larghezza su di 1/3 del perimetro dei prati (a rotazione annuale) nei siti indicati dal soggetto gestore, in cui è presente il lepidottero *Zerynthia polyxena*, al fine di garantire la conservazione di fasce con *Aristolochia rotunda*, sua pianta nutrice. La misura va applicata all'intero poligono cartografico con uso suolo "prato" o aree assimilabili, al cui interno risulti l'avvistamento delle specie o ne sia verificata l'idoneità ambientale o l'importanza conservazionistica (vedi cartografia allegata). La prescrizione é resa applicabile anche alle aree nelle quali futuri interventi di gestione o evoluzioni spontanee dell'habitat ne dovessero giustificare l'attribuzione;
  - d) la trasemina delle porzioni di cotica erbosa danneggiate da eventi meteorici, fauna selvatica, sovrapascolo ecc.. deve essere effettuata con fiorume o fieno prodotto entro il territorio del Sito;
  - e) i terreni a vocazione pascoliva del Sito rappresentano habitat di interesse comunitario; pertanto, le pratiche agro pastorali devono essere svolte nell'ottica della conservazione delle caratteristiche ecologiche tipiche dei singoli habitat, e non dirette alla massimizzazione della produttività. Pertanto, lo spandimento di letame naturale sui prati falciati, deve essere effettuato ad anni alterni e in quantità commisurate alla sottrazione di nutrienti, in misura tale da non alterare le caratteristiche floristico vegetazionali degli habitat. Questo limite risulta indennizzabile mediante le misure di compensazione del mancato reddito per i Siti Natura 2000 entro i programmi di finanziamento allo sviluppo rurale della Comunità europea.
4. Le buone pratiche da incentivare sono:
- a) riduzione dell'impiego di fitofarmaci, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e diminuendo l'impatto dei prodotti fitosanitari eventualmente utilizzati, scegliendo quelli a tossicità e con tempi di persistenza minori;
  - b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
  - c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
  - d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
  - e) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti

di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);

- f) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- g) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente.

#### *Art. 51*

*(Norme per la gestione del bestiame al pascolo e delle superfici pascolive)*

1. È vietato:
  - a) il pascolamento libero per qualsiasi specie di bestiame allevato o comunque detenuto;
  - b) il pascolamento continuo (permanente) di equidi e bovidi, fatte salve le superfici di stazionamento così come definite dall'art. 46 delle presenti Misure di conservazione;
  - c) lo stazionamento in recinto di mandrie al pascolo senza l'ottenimento del parere favorevole del soggetto gestore.
2. È fatto obbligo:
  - a) effettuare il pascolamento turnato con recinzione elettrificata rimovibile. Per gli ovicaprini, in sostituzione della recinzione elettrificata, è possibile il pascolamento guidato con cani da pastore;
  - b) turnazione delle sezioni di pascolo almeno ogni 15 giorni;
  - c) Circondare con recinzione elettrificata nel periodo di permanenza del bestiame sui pascoli circostanti i siti, indicati dal soggetto gestore, con presenza di *Gladiolus palustris* nei quali, per effetto delle "Misure di conservazione regionali di cui alla DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014" Allegato E, art 21, è vietato il pascolamento;
  - d) rispetto delle date di inizio e termine del periodo di pascolamento e dei Carichi Massimi Mantenibili riportati nella Tabella 18 del Piano agronomico (Allegato F), validi in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere;
  - e) Il numero di equidi detenuto dalla singola azienda deve essere rapportato alla effettiva capacità di carico espressa in UBA/ha dei terreni in disponibilità/concessione.
  - f) sono ammesse, a seguito di parere dell'Ente Gestore, deroghe ai periodi di inizio e termine di pascolamento a condizione che vengano rispettate tutte le seguenti condizioni: libero accesso del bestiame ai ricoveri, disponibilità di fieno ad libitum in mangiatoie riparate dalle intemperie, turnazione delle sezioni di permanenza del bestiame almeno ogni 15 giorni. Il soggetto gestore può inoltre concedere deroghe per andamenti meteorologici anomali;
  - g) In caso di particolari necessità derivanti da cause ambientali, di conservazione degli habitat e di interventi di miglioramento ambientale approvati, il soggetto gestore può, con proprio provvedimento, interdire o limitare l'utilizzo di determinate porzioni di habitat, prevedendo forme di compensazione o indennizzo agli aventi diritto. In caso di interventi urgenti (dissesti, manutenzione di servizi essenziali) o particolari esigenze di tutela di specie faunistiche o floristiche di All. II e IV e di All. I delle Dir. 92/43 e 2009/147 CEE, potranno essere individuati terreni pascolivi alternativi in accordo con i proprietari, a beneficio dei conduttori/possessori/utilizzatori;

- h) ai bovini di razze da latte devono essere destinati i pascoli con VP (Valore pastorale) più elevato disponibili e ai capi devono essere somministrati mangimi concentrati.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) specie, categorie e razze da allevamento idonee all'utilizzo dell'offerta foraggera:
    - I. Bovini di razze rustiche buone pascolatrici, in ordine di preferenza: razze autoctone (Montagnina o Tortonese – Varzese – Cabellotta, Cabannina), razza piemontese, altre razze da carne italiane o francesi buone pascolatrici, incroci tra razze da carne e da latte. Per il pascolamento sono da preferirsi manze, capi adulti in asciutta e vacche nutrici;
    - II. ovini, caprini, equini (equidi): qualsiasi razza e categoria. Per il recupero dei prati e dei pascoli abbandonati sono da preferirsi gli asini o i muli e le capre;
  - b) predisposizione di almeno un punto di abbeverata per sezione di pascolo;
  - c) predisposizione di almeno un punto sale per sezione di pascolo;
  - d) posizionamento dei punti sale nelle zone di invasione arbustiva;
  - e) pernottamento, quando le condizioni meteorologiche lo consentono, nei recinti di pascolamento;
  - f) effettuare il pascolamento in successione di differenti specie o categorie di bestiame;
  - g) rispetto dei valori di Carico Mantenibile Consigliato minimale;
  - h) contenimento delle specie vegetali nitrofile ed esotiche mediante la rimozione manuale, lo sfalcio con asporto dell'erba, il pascolamento con carichi istantanei elevati senza pernottamento (così da assicurare il trasferimento di fertilità verso altri siti oligotrofici) ed eliminando le altre cause di eutrofia.

## **Capo VI - Ambienti ipogei**

### *Art. 53*

#### *(Divieti)*

- a) accedere senza autorizzazione del soggetto gestore alle cavità minerarie chiuse da appositi cancelli in funzione della tutela della chiroterofauna, dell'erpetofoauna e di altri taxa di interesse conservazionistico;
- b) effettuare attività, opere, lavorazioni sotterranee suscettibili di alterare la circolazione superficiale e profonda delle acque, ad eccezione delle acque definite captabili per utilizzo idropotabile
- c) la ricerca e l'estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi;
- d) la ricerca e l'estrazione di minerali a scopo tecnologico industriale e/o commerciale. Sono consentite, previa verifica di assoggettamento alla Procedura per la Valutazione di incidenza, le indagini geognostiche e le indagini finalizzate allo studio del suolo e alla sua eventuale bonifica.

*Art. 54*  
*(Obblighi)*

1. Osservare i seguenti criteri per gli interventi di manutenzione dell'interno e delle adiacenze delle cavità minerarie presenti nel Sito per motivi conservazionistici e, per le miniere M1 ed M13, in funzione di una fruizione didattico culturale regolamentata. La classificazione delle cavità minerarie si basa sul lavoro "Miniere d'oro delle Valli Gorzente e Piota, resti delle antiche gallerie", giugno 2000, realizzato per il soggetto gestore dal Museo Storico dell'Oro italiano con il contributo dell'Unione europea - Obiettivo 5 B:
  - a) gli unici interventi possibili all'interno delle cavità minerarie sono quelli relativi alla messa in sicurezza al fine della prevenzione dei crolli per la tutela dell'habitat e delle specie;
  - b) nelle miniere classificate M1 ed M13 può essere consentita una fruizione di tipo didattico opportunamente regolamentata e indirizzata, quale misura contrattuale tra Ente Gestore e Comunità locali, per favorire la conoscenza delle iniziative e delle tematiche inerenti la conservazione. Anche al fine di mantenerne l'impianto storico originario, non sono comunque previsti interventi di illuminazione, musealizzazione e climatizzazione all'interno delle cavità. Sono consentiti unicamente allestimenti minimali rimovibili (come attrezzi o piccoli manufatti) riducendo il più possibile l'uso dello spazio e senza arrecare disturbo alle popolazioni di geotritone;
  - c) le miniere M1 e M13, per caratteristiche e ubicazione, sono le sole dove è consentito l'accesso per motivi di fruizione didattico culturale, opportunamente regolamentata e indirizzata. L'accesso alle altre cavità è consentito unicamente per motivi scientifici, su parere motivato del soggetto gestore;
  - d) i progetti di manutenzione straordinaria delle cavità presenti nel Sito sono consentiti unicamente ai fini di conservazione dell'habitat ipogeo e delle specie presenti, da sottoporsi ad approvazione del soggetto gestore e devono riportare un preciso cronoprogramma dei lavori, all'interno dell'arco di periodo consentito che va dal 1 agosto al 31 ottobre, esclusivamente in orario diurno e seguendo un protocollo di minima che preveda l'applicazione dei seguenti punti:
    - I. il Responsabile dei lavori deve effettuare un monitoraggio ambientale pre, durante e post opera relazionandone periodicamente al soggetto gestore, al fine di garantire il più possibile il mantenimento di idonee condizioni per la conservazione della fauna e dell'ambiente ipogeo. A tal fine è possibile utilizzare le informazioni ambientali fornite da data - logger eventualmente installati dal soggetto gestore all'interno delle cavità;
    - II. la preparazione dei materiali e la realizzazione delle opere interne deve essere tecnicamente ottimizzata al fine di garantire il minor tempo di lavorazione e permanenza possibili all'interno delle cavità;
    - III. il transito degli operatori deve avvenire su passerelle temporanee rialzate al fine di evitare il rischio di calpestio e alterazione del substrato, in genere ricco di umidità, potenzialmente ospitante uova e stadi giovanili di geotritone;
    - IV. gli operatori devono essere edotti sulle tematiche relative alla conservazione dell'habitat e della fauna ipogea;

- V. tutti gli esemplari di geotritone rinvenuti durante i lavori, in particolare se femmine con uova, dovranno essere adeguatamente riposizionati e trattati da un esperto erpetologo in modo da evitare danni alla popolazione;
- VI. preventivamente ad ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno delle miniere devono essere acquisiti dati aggiornati sullo stato di conservazione delle popolazioni di geotritone (*Speleomantes strinatii*) presenti, al fine di determinare il livello di incidenza dei lavori effettuati e predisporre eventuali ulteriori misure di mitigazione dell'impatto;
- VII. come previsione, le miniere sono inserite in un percorso didattico, funzionale a rappresentare gli aspetti ambientali, storici e culturali del complesso. Gli spazi esterni alle miniere potranno, a opportuna distanza dagli ingressi e limitando al massimo eventuali interventi sulla vegetazione, essere attrezzati con pannelli didattici e segnaletica dedicata, mentre non è da prevedersi alcuna fonte di illuminazione artificiale o interventi che ostruiscano i passaggi impedendo il libero accesso della fauna attraverso i cancelli e le aperture, fatte salve misure volte ad evitare possibili crolli. Sono previste aree di sosta nei punti di accesso principali al percorso. In ogni caso l'habitat esterno adiacente alle cavità non deve essere modificato;
- VIII. Tutte le opere interne ed esterne sono da realizzarsi con materiali naturali, anche reperiti in loco, al fine di facilitarne l'eventuale rimozione e smaltimento. All'interno delle miniere e in tutti i siti interessati dalla presenza di chiroteri e geotritoni, per il trattamento di travature e altri manufatti non devono essere usate sostanze tossiche. A tal fine occorrerà fare riferimento ai Piani di settore, alla bibliografia tematica e alla supervisione di personale esperto;
- IX. per la conservazione del geotritone *Speleomantes strinatii*, considerando come critico l'arco temporale compreso tra l'inizio della primavera e la tarda estate, è necessario limitare la possibilità di interventi nelle cavità artificiali al periodo compreso tra il 1 agosto e il 31 ottobre di ciascun anno.

*Art. 55*

*(Norme per le Grotte non sfruttate per usi turistici, 8310)*

- 1. È vietato:
  - a) accendere fuochi;
  - b) asportare e/o danneggiare affioramenti mineralogici, concrezioni calcaree e prosciugare ristagni d'acqua, pozze e stillicidi se non per progetti di conservazione e gestione dell'habitat approvati dal soggetto gestore;
  - c) scrivere o incidere le pareti;
  - d) utilizzare dispositivi di illuminazione ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 Watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela). È altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chiroteri e i geotritoni, e arrecare disturbi agli stessi;
  - e) abbandonare rifiuti, disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente all'imboccatura della cavità, ad eccezione di eventuali operazioni necessarie mantenimento delle aperture di ingresso;

2. È obbligatorio:
  - a) Per le attività scientifiche autorizzate dal soggetto gestore, obbligo di consegnare, entro sei mesi dall'ultimazione delle ricerche, un resoconto delle attività svolte con i risultati dei rilievi eseguiti;
  - b) inviare al soggetto gestore copia di eventuali pubblicazioni inerenti l'attività scientifica svolta;
  - c) La raccolta o la detenzione temporanea di campioni di rocce, acque, reperti, flora ipogea è consentita solo previa autorizzazione del soggetto gestore, unicamente per fini scientifici. Per quanto riguarda le specie di fauna ipogea, la raccolta e la detenzione temporanea è consentita unicamente per fini conservazionistici, con progetti di studio approvati dal soggetto gestore e autorizzati ai sensi di legge.
3. Le buone pratiche da incentivare, per le quali è richiesto il parere favorevole del soggetto gestore, sono:
  - a) provvedere alla pulizia delle cavità da rifiuti e da materiali che ne ostruiscano l'accesso.

## TITOLO IV

### Misure di conservazione relative alla chiroterofauna

#### Art. 56

*(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)*

1. È vietato:
  - a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei pipistrelli per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici;
  - b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione ex novo o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
  - c) nei periodi di presenza dei pipistrelli la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
  - d) nei periodi di presenza dei pipistrelli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
  - e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
  - f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
  - g) durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.
2. È obbligatorio:
  - a) gli interventi di cui al comma 1.1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chiroterri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chiroterri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
  - b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie storiche) che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chiroterri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).

3. Buone pratiche e attività da incentivare e per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chiroterteri negli edifici pubblici o privati;
  - b) realizzare interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti, quali tunnel artificiali, bunker o fortificazioni; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in posa di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio;
  - c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo, e accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
  - d) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chiroterteri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni);
  - e) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chiroterrofauna che utilizza il sito, adeguatamente caratterizzate attraverso attività di monitoraggio;
  - f) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chiroterteri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita). Eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chiroterteri agli accessi del sito (ad esempio: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate, setti disposti a chicane) o nei loro pressi (recinzioni);
  - g) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso periodico controllo di vegetazione schermante;
  - h) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, ex novo, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori);
  - i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chiroterteri;
  - j) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, ex novo, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
  - k) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, ex novo, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chiroterteri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie).

*Art. 57*

*(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroteri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali)*

1. È vietato:
  - a) attrezzare le grotte sede di colonie di chiroteri a fini turistici;
  - b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione della colonia;
  - c) realizzare impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, gli ingressi delle cavità;
  - d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;
  - e) l'accesso alle cavità (o a rami laterali delle stesse) in cui si rifugiano i chiroteri durante i periodi riproduttivi o di svernamento; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
  - f) l'accesso alle cavità durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba nel il periodo tardo estivo (agosto-settembre);
  - g) realizzare entro il buffer di 1 km dai confini del Sito impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aerogeneratori, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt, sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i..
2. È obbligatorio:
  - a) l'accesso alle cavità è ammesso sulla base di quanto previsto dal piano di gestione o da apposito regolamento di fruizione che stabilisca date, orari e numero di persone che possono accedere al sito;
  - b) negli interventi di chiusura degli accessi evitare le soluzioni che impediscono od ostacolano fortemente il transito dei chiroteri, quali murature piene, cancelli a sbarre verticali o griglie a maglia fitta. L'obiettivo di escludere l'accesso antropico e mantenere la possibilità di transito per i chiroteri può essere raggiunto dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 50 centimetri) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni. In determinate circostanze e in particolare nel caso di utilizzo nella buona stagione da parte di esemplari numerosi, alla chiusura degli accessi può essere preferibile la recinzione dell'area che ospita gli accessi stessi.
3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
  - a) chiusura degli accessi tramite apposite cancellate idonee al passaggio dei pipistrelli;
  - b) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti sotterranei se troppo sviluppata e di ostacolo al passaggio dei pipistrelli.

*Art. 58*

*(Obblighi e buone pratiche per la conservazione delle specie di chirotteri)*

1. È obbligatorio:
  - a) dal 1° marzo al 31 ottobre, per opere e interventi infrastrutturali sia in fase di cantiere che di esercizio, realizzati all'interno del Sito e fatte salve comprovate esigenze di sicurezza e incolumità pubblica, evitare l'attivazione dell'illuminazione da mezz'ora prima del tramonto e per le tre ore successive. L'illuminazione obbligatoria di infrastrutture in esercizio o di cantieri deve presentare almeno le seguenti caratteristiche:
    - I. utilizzo di lampade al vapore di sodio ad alta pressione (esclusi i modelli a luce bianca sodio-xeno) o a bassa pressione le quali, oltre a minimizzare il consumo energetico, minimizzano l'emissione di raggi UV (le seconde in particolare) e quindi l'effetto attrattivo per insetti e Chirotteri;
    - II. nel caso in cui non fosse possibile o opportuno utilizzare le soluzioni precedenti, è necessario utilizzare filtri per la schermatura dei raggi UV o altre soluzioni tecnologiche di dimostrata efficacia (quali ad esempio le lampade "UV free" led a luce arancione) e applicabilità nei diversi contesti;
    - III. minimizzare l'ampiezza del fascio e la dispersione luminosa, soprattutto verso l'alto e i lati (questo obiettivo è meglio attuabile con l'utilizzo di lampade a vapore di sodio ad alta pressione le quali, di minori dimensioni, consentono un miglior controllo del flusso luminoso);
    - IV. la dimensione delle fonti luminose deve risultare pari al minimo indispensabile; sono in ogni caso da evitare strutture di altezza complessiva superiore ai 3 metri e con orientamento del flusso luminoso verso l'alto.
    - V. minimizzare il numero di fonti luminose utilizzate, favorendo sorgenti puntiformi e dislocate spazialmente in modo da evitare fasce caratterizzate da luminosità continua.
    - VI. fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, lett. K e dall'art. 13, c. 2 lett. a e a *bis* delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", in caso si renda necessario, per motivi di sicurezza stradale o altri motivi di rilevante interesse pubblico, l'abbattimento di alberi particolarmente adatti ad ospitare chirotteri, il taglio deve essere effettuato procedendo per porzioni di tronco (evitando il taglio in corrispondenza di cavità o fessure), che dovranno poi essere adagiate in posizione semi-orizzontale per alcuni giorni, in modo da permettere agli individui presenti di abbandonare il sito. (è stato infatti osservato come i Chirotteri non abbandonino il sito quando percepiscono le vibrazioni e il rumore delle operazioni di taglio, ma soltanto quando il tronco modifica la sua inclinazione. La mortalità dei Chirotteri presenti all'interno di esemplari arborei risulta infatti del 50- 100% nel caso in cui il taglio venga effettuato alla base del tronco con successivo schianto;
2. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
  - a) installazione di bat-box (cassette artificiali per Chirotteri), soprattutto negli ambienti forestali gestiti e governati a ceduo semplice o composto, ove possano risultare più scarsi i siti di rifugio;

- b) mantenere adeguate estensioni boschive ove non vengano effettuati tagli, ma in cui vi sia una evoluzione naturale del bosco, al fine di favorire anche un idoneo sviluppo del sottobosco.

# **Titolo V**

## **Misure di conservazione per l'avifauna e la fauna migratrice**

### **Capo I, Avifauna**

#### *Art. 59*

*(Norme per la conservazione di falco pecchiaiolo, biancone, falco pellegrino, aquila reale, gufo reale e altre specie di rapaci)*

1. È vietato:
  - a) effettuare attività forestali, incluse quelle cantieristiche e di allestimento, al di fuori dei periodi consentiti individuati nelle presenti Misure di conservazione. Al di fuori delle finestre temporali consentite, in caso di motivata urgenza o necessità al fine di limitare fenomeni erosivi, la propagazione di incendi, la manutenzione straordinaria di acquedotti o garantire la viabilità di accesso alle cascine, gli interventi a carico di habitat forestali sono attuabili previo assoggettamento alla Procedura per la Valutazione di incidenza. In particolare, qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori;
  - b) nelle aree classificate idonee alla presenza del biancone (Allegato E), interventi selvicolturali che contrastino la presenza e la rinnovazione delle conifere presenti, a motivo dell'importanza quali siti di nidificazione della specie. Sono consentiti interventi di miglioramento dei popolamenti forestali o per motivi di pubblica utilità, previo assenso del soggetto gestore;
  - c) effettuare, senza specifico provvedimento autorizzativo dell'Ente gestore, attività fotografiche o riprese video entro un raggio di mt 500 dai siti di nidificazione di rapaci, incluso il posizionamento di fototrappole o altri dispositivi automatici di registrazione di immagini;
  - d) al fine della riduzione del rischio di mortalità per i rapaci, realizzare nuove linee elettriche a media e alta tensione senza la messa in pratica delle misure di sicurezza di cui all'art. 4, lett. d) delle presenti misure di conservazione;
  - e) Percorrere aree temporaneamente interdette al pubblico o effettuare interventi agricoli e forestali in aree temporaneamente interdette per motivi conservazionistici, individuate con provvedimento del soggetto gestore.
  - f) realizzare entro un buffer di 1 km. dai confini del Sito impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aerogeneratori, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt, sottoposti a Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i..
2. È obbligatorio:
  - a) i periodici sorvoli funzionali al mantenimento di infrastrutture (es. metanodotti, oleodotti) devono essere notificati per tempo al soggetto gestore da parte dei proprietari o manutentori;

- b) agli interventi di nuova costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di elettrodotti di media e alta tensione deve essere applicata la realizzazione delle misure di sicurezza di cui all'art. 4, lett. d) delle presenti misure di conservazione; le soluzioni adottate devono essere concordate con il soggetto gestore;
- c) mappare le aree idonee alla nidificazione delle seguenti specie: falco pellegrino *Falco peregrinus*, aquila reale *Aquila chrysaetos*, gufo reale *Bubo bubo*.

#### Art. 60

*(Norme per la conservazione di succiacapre, tottavilla, calandro, averla piccola, ortolano)*

1. È vietato:
  - a) rimboschire gli ambienti aperti naturali e seminaturali (praterie, prati pascoli, prati da sfalcio);
  - b) eliminare le fasce di arbusti ecotonali e di margine agli habitat aperti, o comunque idonei alla conservazione delle specie avifaunistiche e di interesse conservazionistico, ad eccezione di interventi di ripristino ambientale di praterie e prati pascoli, approvati dal soggetto gestore;
2. È obbligatorio:
  - a) mantenere in soddisfacente stato di conservazione gli habitat di prateria e prato pascolo, nonché le aree di margine e i bordi dei prati con presenza di arbusti;
  - b) mappare le aree idonee alle specie avifaunistiche in tutto il Sito;
  - c) mantenere, anche nell'attuazione di progetti di ripristino ambientale, una elevata diversità e interconnessione tra habitat, in particolare le fasce di transizione e ecotonali.

### Capo II, fauna migratrice

#### Art. 61

*(Norme per la conservazione della fauna migratrice)*

1. Motivi per i quali si rende necessaria l'adozione per il Sito IT1180026 "Capanne di Marcarolo" di Misure di conservazione Sito specifiche per la fauna migratrice che includono una Carta del rischio:
  - a) La tutela delle specie migratrici si esplica, a livello comunitario, in virtù del dettato di cui all'art. 6, par. 2 e 3 della Dir. 92/43/CEE, esteso al contesto normativo della Dir. 2009/147/CEE, la quale a sua volta si innesta sulla Convenzione di Bonn (Conservation of Migrating Species, 1979). In particolare, in tale contesto viene evidenziato l'ambito normativo in ragione del quale sono soggetti a valutazione anche proposti piani o progetti situati esternamente ai Siti Natura 2000, nonché la necessità dell'adozione di idonee misure di tutela della fauna migratrice (cfr. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000): *"L'istituzione della Rete Natura 2000 è al centro delle due Direttive "Uccelli" e "Habitat" ed è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi generali di mantenimento e ripristino dei tipi di habitat e degli habitat di specie elencati nelle Direttive in uno stato di*

*conservazione soddisfacente nell'area di distribuzione naturale. Ma la Rete Natura 2000 è soltanto una parte dell'equazione. Entrambe le Direttive prevedono anche che gli Stati membri stabiliscano un sistema generale di protezione per tutte le specie di uccelli dell'Unione e per le specie elencate nell'Allegato IV della Direttiva Habitat, nell'area di distribuzione naturale all'interno dell'Unione europea - anche fuori dai Siti Natura 2000. Gli articoli specifici che concernono le disposizioni per la protezione delle specie sono gli articoli 12 e 13 della Direttiva Habitat e l'art. 5 della Direttiva Uccelli. Dal momento che gli uccelli, i pipistrelli e le balene (per le piattaforme in mare) sono risultati vulnerabili ai parchi eolici, le disposizioni per la protezione dovranno essere tenute in considerazione da sviluppatori e progettisti, indipendentemente dal fatto che i proposti impianti eolici siano situati o meno in un Sito Natura 2000.(...) Le misure da adottarsi ai sensi delle citate disposizioni di tutela delle specie non si limitano alla proibizione di determinate attività. Includono anche la necessità dell'adozione di misure cautelative al fine di prevenire pericoli e fattori di rischio legati al disturbo.(...) In quest'ottica, la predisposizione di carte per la gestione della fauna selvatica consentono a pianificatori e progettisti di ottenere un utile strumento per identificare le aree a maggiore rischio, per le quali le installazioni eoliche industriali non rappresentano un'opzione plausibile (...)"*

- b) La motivazione principale della designazione del Sito IT1180026 "Capanne di Marcarolo" quale ZPS è data dalla presenza di un importante corridoio di migrazione pre riproduttivo (primaverile) dell'avifauna, il più importante per il Piemonte, riguardante soprattutto rapaci, apodiformi e irundinidi, lungo la direttrice SO - NE, tra Liguria e Piemonte, facente capo ai fronti in transito lungo la costa ligure e in mare aperto, in concentrazione nell'adiacente area della Val Lerone - Passo Gava (ZPS IT1331402 Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione) con conseguente dispersione verso l'entroterra padano. Nella fattispecie, la migrazione proveniente da SO attraversa la ZPS verso NE, in direzione della Valle Scrivia (cfr. Regione Piemonte; Toffoli et. al; La migrazione degli uccelli in Piemonte, gennaio 2007). Risulta quindi evidente come tra gli obiettivi principali di conservazione del Sito quale ZPS vi siano quelli specificamente relazionati al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di uccelli migratori di cui All. I Dir. 2009/147/CE (cfr. Regione Piemonte, 2009, I° Variante al Piano dell'Area del PNCM, Piano d'Azione per la conservazione dell'Avifauna), il cui elenco di specie è riportato nel Formulario Standard del Sito.
- c) La "Carta del rischio" dovuto alle installazioni per l'energia eolica e la relativa Relazione, allegata alle presenti misure Sito specifiche (Allegato E) è stata realizzata sulla base dei dati scientifici ottenuti tramite gli studi relativi agli aggiornamenti dello stato di conservazione di chiroterteri e avifauna (cfr. P. Culasso, 2012, Chiroterrofauna: piano di intervento ai fini della conservazione, ined.). La Carta, in qualità di aggiornamento e integrazione delle conoscenze sulle specie migratrici, costituisce strumento necessario alla definizione del grado di rischio noto per le specie di All. I della Dir. 2009/147 CEE e di All. II e IV della Dir. 92/43 CEE, al fine di consentire l'adozione di opportune misure anticipatorie che consentano di ridurre o eliminare la possibilità del verificarsi di perturbazioni negative significative a carico della fauna migratrice derivanti dall'installazione di impianti industriali per l'energia eolica (medio e macro eolico).

2. È vietato:

- a) A maggiore specificazione dell'art. 8, capo II (Misure specifiche per le ZPS), della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., è complessivamente individuato un buffer di 5 km. dai confini del Sito quale area di maggiore criticità per le specie migratrici di uccelli e chiroteri, con particolare riguardo alla zona sud est, sulla quale insiste un importante corridoio di migrazione dell'avifauna. Entro questa delimitazione deve essere effettuato un costante e adeguato monitoraggio in relazione ai gradienti di rischio individuati nella Carta del rischio eolico. Entro il buffer indicato, ai sensi della D.g.r. n. 30-12221 del 28/09/2009 "Relazione programmatica sull'energia" (D.g.r. 19 novembre 2007 n. 26-7469), par. 3.6 Eolico, pag. 161, nella fascia di 1 Km dai confini del Sito è fatto divieto di realizzare impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aerogeneratori, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt, sottoposti a Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i..

3. È Obbligatorio:

- a) stante il divieto relativo alla fascia di 1 km. dai confini, inquadrabile come "Fascia di repulsione severa- R1" ai sensi della D.g.r. n. 30-12221/2009, entro i restanti 4 km. del buffer i piani, progetti e interventi relativi a installazioni per l'energia eolica sono sottoposti alla fase II della Procedura per la valutazione di incidenza, Valutazione appropriata. I contenuti pianificatori e progettuali riguardanti l'energia eolica devono esplicitamente riferirsi ai gradienti di rischio individuati dalla Carta del rischio. Eventuali previsioni riguardanti sia parchi eolici propriamente detti che singoli aerogeneratori, collocati entro il buffer ammesso (da 1 a 5 km. dal confine del Sito) devono specificare in modo approfondito le motivazioni tecniche (relative alla scelta del tipo di aerogeneratore e considerando le possibili alternative), ambientali e socio economiche, con particolare riferimento agli obiettivi nazionali e comunitari relativi alla conservazione della biodiversità e alla produzione di energia a basso impatto ambientale e la loro armonizzazione. Per il Sito i monitoraggi della fauna devono essere espletati ai sensi del protocollo regionale di cui alla DGR n. 20-11717/2009, effettuando complessivamente i monitoraggi per almeno due anni consecutivi, integrati secondo le seguenti modalità (Calendario delle osservazioni della migrazione dei rapaci per il Sito IT1180026 Capanne di Marcarolo):

- I. 1 marzo - 31 maggio, per non meno di 20 giornate mensili. Si considerano necessarie almeno due sessioni mensili di 6 giorni consecutivi in contemporanea su almeno due località di osservazione; ogni sessione di osservazione non può risultare in ogni caso inferiore a tre giornate consecutive. In caso di condizioni meteo sfavorevoli o assenza di visibilità, le osservazioni devono essere ripetute nel primo periodo utile;
- II. 27 agosto - 15 ottobre, per non meno di 15 giornate mensili. Si considera necessaria almeno una sessione da 6 giornate consecutive in contemporanea su almeno due località di osservazione; ogni sessione di osservazione non può risultare in ogni caso inferiore a tre giornate consecutive. In caso di condizioni meteo sfavorevoli o assenza di visibilità, le osservazioni devono essere ripetute nel primo periodo utile;
- III. Oltre alla redazione di una relazione scientifica dei risultati, deve essere stilato un report dettagliato degli aspetti tecnico applicativi del monitoraggio (giornate sfavorevoli, motivazione della scelta dei periodi, andamento della migrazione);

- IV. Le giornate effettuate in assenza o con limitata visibilità (meno di 1 km.) non possono essere conteggiate nel calcolo delle medie giornaliere e orarie di passaggio dei migratori.
- b) località di osservazione interne al Sito IT1180026 “Capanne di Marcarolo” da utilizzare nell’ambito dei monitoraggi:
- I. è individuato un sito standard di osservazione della migrazione nel Sito da utilizzarsi, indipendentemente dalla prevista collocazione degli aerogeneratori, per le sessioni da effettuare in contemporanea tra i vari punti di osservazione utilizzati. Questa località è situata presso il confine sud ovest della ZPS, in corrispondenza del M. Vesolina, Bric Conchini, Colla del Canile, alla testata della Valle Stura in linea con la direttrice di migrazione SO-NE Passo Gava / Passo della Bocchetta / Valle Scrivia;
- c) specifiche in merito al monitoraggio della chiroterofauna: per quanto riguarda la chiroterofauna, i risultati dei monitoraggi, in particolare gli indici di frequentazione ricavati (contatti/ora) devono essere rapportati e discussi nel contesto di un quadro sinottico di confronto relativo al contesto ligure - piemontese, al fine di ottenere un quadro di frequenza delle specie opportunamente contestualizzato. Tale contestualizzazione costituisce base conoscitiva da riportare negli Studi di incidenza ambientale, idonea a fornire un quadro di confronto realistico riguardo alla frequenza e abbondanza di specie tra l’ambito geografico di riferimento e il sito indagato.

## **Titolo VI**

### **Misure specifiche per specie o gruppi di specie**

#### **Capo I, vegetali**

##### *Art. 62*

*(Presenza di Gladiolus palustris)*

1. È vietato:
  - a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
  - a) effettuare opere di drenaggio;
  - b) praticare il pascolamento in corrispondenza delle stazioni;
  - c) praticare lo sfalcio in corrispondenza delle stazioni in periodo antecedente la fruttificazione e maturazione delle capsule.
2. È obbligatorio:
  - a) al fine di evitare l'invasione delle stazioni da parte di specie arbustive è da programmare lo sfalcio (o il decespugliamento) da effettuarsi dopo la fruttificazione e maturazione delle capsule in periodo tardo estivo – autunnale;
  - b) attuare il monitoraggio periodico delle stazioni.

##### *Art. 63*

*(Presenza di Aquilegia bertolonii)*

1. È vietato:
  - a) apertura di sentieri e piste forestali.
2. È obbligatorio:
  - a) monitoraggio e ricerca attiva della specie, verifiche sistematiche;
  - b) regolamentazione della fruizione nelle aree dove si riscontra presenza della specie.

#### **Capo II, invertebrati**

##### *Art. 64*

*(Disposizioni generali)*

- a) In tutto il Sito è fatto divieto di raccolta di individui di specie di interesse comunitario e conservazionistico in base alle liste rosse nazionali ed europee, nonché in relazione all'importanza a livello locale, che il soggetto gestore può di volta in volta specificare;
- b) La raccolta di esemplari non includibili nelle categorie di cui al comma precedente deve essere autorizzata, esclusivamente per fini scientifici, dal soggetto gestore, a fronte di una richiesta motivata che ne indichi il numero, la località, il periodo e gli scopi della ricerca.

*Art. 65*  
*(Presenza di Euplagia quadripunctaria)*

In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede alcuna misura di conservazione specifica.

*Art. 66*  
*(Presenza di Euphydryas a. provincialis)*

1. È vietato:
  - a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (prati, cespugli, ambienti di margine, detriti etc.);
  - b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico;
  - c) raccogliere individui della specie.
2. È obbligatorio:
  - a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
  - b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice (stazioni di *Succisa pratensis* e *Knautia arvensis*);
  - c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
  - d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
  - e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.
3. Buone pratiche:
  - a) sfalcio programmato da stabilire in base alla fenologia locale della specie;
  - b) evitare l'apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo, in quanto sfavoriscono la specie nutrice.

*Art. 67*  
*(Presenza di Zerynthia polyxena)*

1. È vietato:
  - a) alterazione o riduzione areale degli ambienti in cui si sviluppano piante del genere *Aristolochia*;
  - b) raccogliere individui della specie.
2. È obbligatorio:
  - a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;

- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori;
- c) Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- d) interventi di mantenimento delle stazioni di *Aristolochia* impedendo l'eccessivo sviluppo della vegetazione arborea.

*Art. 68*

*(Presenza di Cerambyx cerdo e Lucanus cervus)*

- 1. È vietato:
  - a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi;
  - b) raccogliere individui della specie
- 2. È obbligatorio:
  - a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.
- 3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
  - b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
  - c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

*Art. 69*

*(Presenza di Austropotamobius pallipes)*

- 1. È vietato:
  - a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
  - b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;
  - c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto quanto potenziali vettori della peste del gambero (*Afanomicosi*), se non nell'ambito di progetti di conservazione delle specie acquatiche di interesse conservazionistico comunitario (specie di All. II e IV della Dir. 92/43/CEE) o nazionale (alborella e persico reale), approvati ai sensi di legge a fronte del parere favorevole dell'ISPRA e del Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte;
  - d) la pesca nei corsi d'acqua in cui è presente la specie, salvo deroga per specifici tratti di corsi d'acqua, stante il parere favorevole dell'Ente gestore.

2. È obbligatorio:
  - a) monitoraggio triennale delle specie;
  - b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
  - c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie.

### **Capo III, anfibi**

#### *Art. 70*

*(Corsi d'acqua con presenza di Salamandrina terdigitata)*

1. Divieti
  - a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde o altri interventi che modifichino la naturalità dei corsi d'acqua in cui le specie si riproducono, nonché la loro portata;
  - b) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dai corsi d'acqua frequentati dalle tre specie di anfibi;
  - c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna ittica se non nell'ambito di progetti di conservazione delle specie ittiche di interesse comunitario;
2. Obblighi
  - a) raccolta periodica di dati di presenza e realizzazione di uno studio di popolazione con cadenza quinquennale;
  - b) redazione di un Piano d'Azione per la conservazione delle specie che include l'analisi dell'idoneità ambientale e l'individuazione delle Core areas;
  - c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.
- d) Buone pratiche
  - e) recupero fontane o abbeveratoi con almeno un lato lungo a livello del suolo;
  - f) indirizzare il soprassuolo forestale verso il ceduo composto o la fustaia per una fascia di almeno 100 metri ai lati dei corsi d'acqua.

#### *Art. 71*

*(Presenza di Speleomantes strinatii)*

1. È vietato:
  - a) taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua;
  - b) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dai corsi d'acqua.
2. È Obbligatorio:
  - a) monitoraggio periodico della specie (almeno una volta ogni 5 anni).
3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) regolamentare l'accesso a cavità naturali o artificiali, anche tramite la chiusura con cancelli, in quelle località in cui la specie si aggrega in gran numero;
- b) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie.

## **Capo IV, mammiferi**

### *Art. 72*

#### *(Presenza di Canis lupus)*

1. Laddove il soggetto gestore individua le aree maggiormente funzionali alla conservazione della specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari delle specie, all'interno delle stesse si applicano i seguenti divieti:
  - a) effettuare, senza l'assenso del soggetto gestore, gli interventi di cui all'art. 2, comma 7, lettera b) del Titolo II delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. 17/2814 del 18/01/2016) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
  - b) effettuare interventi selvicolturali (compreso l'esbosco) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
  - c) praticare l'attività venatoria e l'attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
  - d) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° maggio al 30 settembre;
  - e) effettuare, senza l'assenso del soggetto gestore, appostamenti, anche temporanei, per l'osservazione, la fotografia o la realizzazione di video naturalistici, anche con utilizzo di trappole fotografiche.
2. Obblighi:
  - a) Le attività di monitoraggio e ricerca sulla specie all'interno e nelle adiacenze del Sito devono rispettare il Protocollo di monitoraggio approvato dal soggetto gestore, nell'ambito di una specifica programmazione.
3. Le attività da promuovere e le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) individuazione delle aree ad alto rischio di mortalità da impatto veicolare per il lupo (analisi territoriale del rischio) e incentivazione per la realizzazione di interventi di mitigazione sulle infrastrutture esistenti per assicurare i corridoi di passaggio per il lupo e altra fauna selvatica, anche nelle zone limitrofe al sito;
  - b) incentivazione di forme di sviluppo economico compatibile con la presenza del predatore (eco-turismo, attività agro-silvo-pastorali, creazione di prodotti locali *wolf-friendly*)
  - c) promuovere il mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un'adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione venatoria compatibile con la presenza del predatore;

- d) programmazione di attività di eco- turismo atta ad evitare situazioni di sovrapposizione temporale e spaziale con i branchi residenti, in modo particolare durante il periodo nella tana (maggio-giugno) e nei *rendez-vous* (luglio-settembre);
- e) assicurare attraverso una manutenzione periodica i corridoi di passaggio esistenti sotto-stradali e sopra-stradali e nelle aree particolarmente a rischio di impatto veicolare e da treno; è altresì importante convogliare il passaggio della fauna selvatica nei corridoi di passaggio mediante la realizzazione o l'adeguamento delle recinzioni lungo la rete stradale e ferroviaria;
- f) monitoraggio e controllo di razze canine simili al lupo, in particolare dei cani lupo cecoslovacco e delle forme ibride derivanti da incrocio diretto lupo-cane;
- g) gestione immediata e controllo di eventuali casi di ibridazione di 1° o 2° generazione tra lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente previa valutazione ed autorizzazione dell'ISPRA;
- h) incentivazione di forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da predazione a carico del bestiame domestico (recinzioni, cani da guardiania, dissuasori, fladry) e applicazione di strategie locali attraverso piani di prevenzione aziendali che prevedano una gestione del pascolo e del bestiame volte a minimizzare il rischio di predazione;
- i) monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione di questi cani tramite l'attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti.
- j) promozione di tutte le attività che impediscono la frammentazione degli habitat e che riducono il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle zone limitrofe al sito;
- k) promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare riferimento all'uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es. lacci, trappole esche avvelenate);
- l) Intensificazione dell'attività di controllo e bonifica continua del territorio con l'utilizzo di unità cinofile antiveleno;
- m) promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio (creazione di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione).

# ALLEGATO A

**Tabella 1 - Sinossi delle tipologie ambientali presenti nel Sito IT1180026  
“Capanne di Marcarolo”**

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento per ZPS (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” ministeriali	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti aperti alpini</li> <li>- Ambienti aperti delle montagne mediterranee</li> <li>- Ambienti steppici ambienti misti mediterranei (p.p.)</li> <li>- Corridoi di migrazione (p.p.)</li> <li>- Valichi montani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vegetazione erbacea e arbustiva alpina</li> <li>- Praterie</li> <li>- Praterie terofitiche</li> <li>- Praterie umide</li> <li>- Ghiaioni</li> <li>- Rocce</li> </ul>	6130, 6170, 6210*, 6230, 6410, 6430, 6510, 7240, 8130, 8210, 8220
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti forestali alpini</li> <li>- Ambienti forestali delle montagne mediterranee</li> <li>- ambienti misti mediterranei (p.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie</li> <li>- Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio</li> <li>- Faggete e boschi misti mesofili</li> <li>- Castagneti</li> <li>- Querceti mesofili</li> <li>- Pinete medit. di pini neri endemici e mesogeni</li> <li>- Vegetazione ripariale arborea (p.p.)</li> <li>- Cespuglieti temperati</li> </ul>	3240; 5130, 9110, 9180*, 9210, 9260, 9540, 91E0*, 92A0
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone umide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sorgenti petrificanti</li> <li>- Torbiere</li> <li>- Stagni e paludi</li> <li>- Laghi</li> </ul>	3140, 7150, 7210*, 7230
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti fluviali</li> <li>- Corridoi di migrazione (p.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vegetazione ripariale arborea (p.p.)</li> <li>- Acque correnti</li> <li>- Acque correnti alpine</li> </ul>	3230, 91E0*, 3240
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti agricoli</li> <li>- Risaie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praterie (p.p.)</li> </ul>	6510
Altri ambienti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grotte</li> <li>- Ghiacciai</li> </ul>	8310

\* Habitat prioritario

**Tabella 2 - Elenco delle specie del Formulario Standard, di nuova segnalazione per il Sito (\*\*) e di interesse conservazionistico**

Gruppo	Specie All II e IV Dir. 92/43/CEE	Specie All. I Dir. 2009/147/CEE	Specie di interesse conservazionistico
A	<i>Speleomantes strinatii</i>	<i>Aegypius monachus</i>	
	<i>Triturus carnifex</i>	<i>Alcedo attis</i>	
	<i>Salamandrina terdigitata (**)</i>	<i>Asio otus</i>	
F	<i>Barbus meridionalis</i>	<i>Anthus campestris</i>	<i>Alburnus alburnus</i>
	<i>Barbus plebejus</i>	<i>Aquila chrysaetos</i>	<i>Perca fluviatilis</i>
	<i>Chondrostoma genei</i>	<i>Bubo bubo</i>	
	<i>Cobitis taenia</i>	<i>Calandrella brachydactyla</i>	
	<i>Leuciscus souffia</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
I	<i>Austropotamobius pallipes</i>	<i>Coracias garrulus</i>	
	<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	<i>Charadrius morinellus</i>	<i>Pteronemobius lineolatus</i>
	<i>Euphydrias aurinia provincialis</i>	<i>Ciconia nigra</i>	<i>Metaplastes pulchripennis</i>
	<i>Cerambyx cerdo</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Mogoplistes brunneus</i>
	<i>Lucanus cervus</i>	<i>Circus aeruginosus</i>	<i>Clonopsis gallica</i>
	<i>Saga pedo</i>	<i>Circus cyaneus</i>	<i>Empusa pennata</i>
	<i>Oxygastra curtisii</i>	<i>Circus pygargus</i>	
M	<i>Canis lupus</i>	<i>Dryocopus martius</i>	
	<i>Barbastella barbastellus</i>	<i>Egretta garzetta</i>	
	<i>Myotis blythii</i>	<i>Emberiza hortulana</i>	
	<i>Myotis emarginatus</i>	<i>Falco columbarius</i>	
	<i>Myotis myotis</i>	<i>Falco eleonora</i>	
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	<i>Falco naumanni</i>	
	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	<i>Falco peregrinus</i>	

Gruppo	Specie All II e IV Dir. 92/43/CEE	Specie All. I Dir. 2009/147/CEE	Specie di interesse conservazionistico
P	<i>Aquilegia bertolonii</i>	<i>Falco vespertinus</i>	<i>Cerastium utriense</i>
	<i>Gladiolus palustris</i>	<i>Grus grus</i>	<i>Viola bertolonii</i>
		<i>Gyps fulvus</i>	<i>Campanula medium</i>
		<i>Hieraaetus pennatus</i>	<i>Linum campanulatum</i>
		<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Quercus crenata</i>
		<i>Lanius collurio</i>	<i>Anthirrinum latifolium</i>
		<i>Lanius minor</i>	<i>Drosera rotundifolia</i>

## ALLEGATO B

Tabella 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche

<i>Acer campestre</i>
<i>Acer opalus</i>
<i>Acer platanoides</i>
<i>Ulmus laevis</i>
<i>Ulmus minor</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>
<i>Malus sylvestris</i>
<i>Pyrus pyraeaster</i>
<i>Taxus baccata</i>
<i>Sorbus aucuparia</i>
<i>Sorbus domestica</i>
<i>Tilia platyphyllos</i>
<i>Pinus sylvestris</i>

# ALLEGATO C

Tabella 4 - Specie alloctone invasive

## Specie animali alloctone

Specie e gruppi faunistici	Problematiche
<i>Scoiattolo americano (Sciurus carolinensis)</i>	X
<i>Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)</i>	X
<i>Rana toro (Lithobates catesbeianus)</i>	X
<i>Rane verdi alloctone (Rana, o Pelophylax, ridibunda sensu lato) Nutria (Myocastor coypus)</i>	X
<i>Testuggini palustri (tutte le specie tranne Emys orbicularis) Molluschi (Corbicula fluvialis, Anodonta woodiana, Arion lusitanicum, Dreissena Polymorpha)</i>	X
<i>Molluschi (Corbicula fluvialis, Anodonta woodiana, Arion lusitanicum, Dreissena Polymorpha)</i>	
<i>Abramide (Abramis brama)</i>	
<i>Aspio (Aspius aspius)</i>	
<i>Barbo europeo (Barbus barbus)</i>	
<i>Pesce rosso e Carassio (Carassius, tutte le specie) Carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus)</i>	
<i>Cobite di stagno orientale o misgurno (Misgurnus anguillicaudatus) Gambusia (Gambusia holbrooki)</i>	
<i>Gobione europeo (Gobio gobio, ad eccezione del taxon padano, G. benacensis)</i>	
<i>Luccio europeo (Esox lucius, ad eccezione del taxon padano, E. cisalpinus)</i>	
<i>Persico sole (Lepomis gibbosus)</i>	
<i>Persico trota (Micropterus salmoides)</i>	
<i>Pesce gatto (Ictalurus melas)</i>	
<i>Pseudorasbora (Pseudorasbora parva) Rodeo amaro (Rhodeus sericeus)</i>	
<i>Rutilo o gardon (Rutilus rutilus)</i>	
<i>Salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis) Salmerino alpino (Salvelinus alpinus)</i>	
<i>Sandra o lucioperca (Stizostedion lucioperca) Siluro (Silurus glanis)</i>	
<i>Siluro (Silurus glanis)</i>	
<i>Trota iridea (Oncorhynchus Mykiss)</i>	X
<i>Trota fario (Salmo trutta)</i>	X

1. **Specie vegetali alloctone:** L'elenco delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte è quello riportato nella DGR n. 46 - 5100 del 18/12/2012 "*identificazione degli elenchi (Black list) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*" e successive modifiche e integrazioni. Per quanto riguarda la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili sulla pagina web: [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheinvasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheinvasive.htm)

## **ALLEGATO D - cartografia degli habitat**

1. Carta degli habitat delle praterie seminaturali, prati pascolo, prati da sfalcio, praterie umide (tavole del Piano agronomico).
2. Cartografia forestale: Carta forestale e delle altre coperture del territorio, compartimentazioni e tipi strutturali

## **ALLEGATO E – carte di idoneità**

1. Carte di idoneità ambientale per il Biancone
2. Carte di idoneità ambientale e delle Core areas per le specie di lepidotteri (tavole del Piano agronomico)
3. Carta del rischio derivante da installazioni eoliche industriali (con Relazione illustrativa)

## **ALLEGATO F – Piano agronomico**